SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 24 agosto 1999, n. **347.**

Regolamento recante norme di attuazione della decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e di controllo delle sementi in base alle direttive del Consiglio n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE e n. 69/208/CEE . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 30 settembre 1999.

Non iscrizione della sostanza attiva Dinoterb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 . . . . Pag. 9

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 7 ottobre 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni relativi all'emissione del 30 settembre 1999 . . . . Pag. 10

DECRETO 7 ottobre 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni . . . . Pag. 10

DECRETO 7 ottobre 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni . . . . Pag. 11

Ministero delle finanze

DECRETO 22 settembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari . . . . Pag. 11

DECRETO 22 settembre 1999.

Approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria dei dati contenuti nel quadro IQ - Amministrazioni ed enti pubblici - del modello UNICO 99 relativamente all'imposta regionale sulle attività produttive . . . . Pag. 12

DECRETO 27 settembre 1999.

Termini e modalità di trasmissione dei dati di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1998, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 . . . . Pag. 22

DECRETO 28 settembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Termini Imerese. Pag. 26

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 1° ottobre 1999.

Revoca dell'autorizzazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a Keller in amministrazione straordinaria . . . . . Pag. 26

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Fondo sanitario 1999 - Parte corrente - Assegnazione di quote del Fondo sanitario 1999 per il monitoraggio degli obiettivi del piano sanitario 1998-2000. (Deliberazione n. 124/99) . . . . Pag. 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brexin» . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Apofin» . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Erdotin» . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antoral gola» . . . . Pag. 29

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinoec» . . . . Pag. 29

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Apofin» . . . . Pag. 29

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cinoxen» . . . . Pag. 30

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nurofen» . . . . Pag. 30

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Edenil» . . . . Pag. 30

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trombolisin» . . . . . Pag. 31

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ursobil» . . . . Pag. 32

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bamixol» . . . . Pag. 32

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Nisidina» . . . . Pag. 32

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Airest» . . . . Pag. 33

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adriblastina» . . . . Pag. 33

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humoferon» . . . . Pag. 33

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leucomax» . . . . Pag. 33

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bio Insulin» . . . . Pag. 33

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eurocal D3» . . . . Pag. 34

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clenil» Pag. 34

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfater» Pag. 34

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento dell'8 ottobre 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 34

Ministero dell'interno: Assunzione di nuova denominazione dell'«Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata», in Milano . . . . Pag. 34

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Autorizzazione all'ampliamento di un magazzino generale alla società «Frittelli S.p.a.», in Ancona . . . . Pag. 34

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale . . . . Pag. 35

Provvedimenti concernenti la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 36

Autorizzazione all'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Ligabue Catering, in Venezia . . . . Pag. 37

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 37

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo:

Modificazioni allo statuto sociale della Risparmio & Previdenza S.p.a., in Verona . . . . Pag. 39

Modificazioni allo statuto sociale della Gan Italia Vita S.p.a, in Roma . . . . Pag. 39

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 agosto 1999, n. **347.**

Regolamento recante norme di attuazione della decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e di controllo delle sementi in base alle direttive del Consiglio n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE e n. 69/208/CEE.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante: «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1065»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'articolo 21 della suddetta legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio e che prevede, altresì, la possibilità di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali;

Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976 con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette (Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 1096/1971), con sede in Milano, è stato delegato al controllo ed alla certificazione ufficiale dei prodotti sementieri;

Considerato che l'articolo 41 dell'indicata legge n. 1096/1971 stabilisce che per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei compensi tariffari;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 1997, con il quale sono state stabilite da ultimo le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi e elette, con sede in Milano, per il controllo e la certificazione delle sementi di specie ortive e dei prodotti sementieri delle specie agrarie;

Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 1991, concernente il «Regolamento recante recepimento delle direttive comunitarie n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore sementiero», con il quale è stato introdotto un ulteriore comma all'articolo 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 che consente di decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei, a livello comunitario, al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione;

Vista la decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE e n. 69/208/CEE del Consiglio;

Visto l'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990);

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Ritenuta l'opportunità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 206/1991 sopra citato, di organizzare l'esperimento temporaneo di cui alla decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998, al fine di accertare se un campionamento ed il controllo delle sementi, effettuati sotto sorveglianza ufficiale, possano costituire migliori alternative rispetto alle procedure per la certificazione ufficiale delle sementi senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle sementi stesse;

Ritenuto di limitare l'effettuazione dell'esperimento temporaneo solamente ad alcune specie e categorie di sementi, così come consente l'articolo 5, comma 1, lettera *c),* della decisione n. 98/320/CE della Commissione;

Ritenuto di effettuare l'esperimento temporaneo previsto dalla decisione n. 98/320/CE sulla categoria delle sementi certificate delle specie di barbabietola, frumento tenero e frumento duro, orzo e mais;

Ritenuto che la sorveglianza prevista dall'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3, comma 5, della decisione n. 98/320/CE viene affidata all'Ente nazionale delle sementi elette e che tale sorveglianza è limitata all'attuazione dell'esperimento in questione e che è, quindi, differente da quella prevista dall'articolo 30 della legge n. 1096/1971;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999 e ritenuto di recepirne le relative osservazioni;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6827 del 27 maggio 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e durata dell'esperimento

1. La Repubblica italiana partecipa all'esperimento temporaneo organizzato a livello comunitario dalla Commissione europea allo scopo di valutare se il campionamento ed il controllo delle sementi, effettuati sotto sorveglianza ufficiale, possano costituire alternative migliori rispetto al regime ufficiale di certificazione delle sementi di cui alle direttive del Consiglio n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE e n. 69/208/CEE, senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle sementi stesse.

2. L'esperimento di cui al comma 1 è effettuato sulle seguenti specie:

a) barbabietola;

b) frumento tenero e frumento duro;

c) orzo;

d) mais.

3. La Repubblica italiana, nell'ambito dell'esperimento di cui ai commi 1 e 2, è esentata dagli obblighi previsti dalle direttive citate al comma 1, per quanto riguarda il campionamento ed il controllo ufficiale delle sementi, secondo le condizioni indicate rispettivamente negli articoli 2 e 3.

4. L'esperimento di cui al comma 1, che riguarda la categoria delle sementi certificate ed interessa sia la fase di campionamento sia la fase di controllo, ha inizio a decorrere dalla campagna di controllo 1999/2000 e si conclude il 30 giugno 2002, al termine della campagna di controllo 2001/2002.

5. L'esenzione di cui al comma 3, termina il 30 giugno 2002.

Art. 2.

Campionamenti e autorizzazione del personale

1. I campionamenti previsti nell'esperimento di cui all'articolo 1 sono eseguiti da personale, autorizzato con provvedimento del Ministero per le politiche agricole in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza alla produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri, prevista dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Tale personale esegue i campionamenti previsti soltanto sulle partite di sementi prodotte dall'impresa sementiera da cui dipende.

2. Il personale di cui al comma 1, partecipa ad un apposito corso di formazione, superando con esito positivo un esame ufficiale, organizzato secondo modalità e criteri stabiliti dall'Ente nazionale delle sementi elette, cui sono demandati il coordinamento tecnico dell'organizzazione dell'esperimento di cui all'articolo 1 e la verifica dei risultati conseguiti.

3. L'attività del personale di cui al comma 1, per quanto riguarda il campionamento di sementi, è soggetta alla sorveglianza da parte dell'Ente nazionale delle sementi elette.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal Ministero per le politiche agricole, sentito l'Ente nazionale delle sementi elette, se il personale autorizzato all'esecuzione degli accertamenti non dimostra la diligenza professionale, non si attiene alle istruzioni impartite o emergono divergenze statisticamente significative, rilevate attraverso idonee metodologie stabilite dall'Ente nazionale delle sementi elette, nei campionamenti e nei risultati di analisi relativi a tutta la campagna di riferimento rispetto a quelli ufficiali. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al personale interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della medesima legge.

5. Nell'ambito della sorveglianza di cui al comma 3, l'Ente nazionale delle sementi elette effettua campionamenti ufficiali in misura pari almeno al 5% della totalità dei campioni sottoposti a certificazione da parte della singola impresa aderente all'esperimento di cui al precedente articolo 1, volti ad accertare la correttezza dei campionamenti effettuati dal personale autorizzato ai sensi del comma 1.

6. La percentuale dei campionamenti di cui al precedente comma 5, può essere aumentata almeno fino al 20% in relazione alla necessità di chiarire eventuali dubbi e se l'impresa partecipa all'esperimento per la sola componente «campionamento».

7. Le imprese che aderiscono all'esperimento di cui all'articolo 1, presentano apposita domanda all'Ente nazionale delle sementi elette entro un termine stabilito dal medesimo Ente che notifica al Ministero per le politiche agricole l'elenco di tutte le imprese partecipanti, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 6.

8. L'Ente nazionale delle sementi elette confronta i risultati di analisi ottenuti dai campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli ottenuti dai campioni della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale. Il numero di riferimento della partita indicato sulle etichette ufficiali, deve rendere possibile l'identificazione delle partite di sementi sottoposte a campionamento sotto sorveglianza ufficiale.

9. L'Ente nazionale delle sementi elette destina alle prove comparative comunitarie campioni di sementi, prelevati in conformità all'esperimento di cui al precedente articolo 1, secondo una percentuale stabilita dai competenti organi comunitari nei relativi protocolli tecnici.

Art. 3.

Controlli e autorizzazione dei laboratori

1. I controlli sulle sementi previsti dall'esperimento di cui all'articolo 1, sono eseguiti da laboratori, non rientranti nell'elencazione dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, appartenenti ad un'impresa in possesso della licenza alla produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri, prevista dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed appositamente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, secondo le condizioni indicate nei successivi commi. Tali laboratori eseguono i controlli previsti soltanto sulle partite di sementi prodotte dall'impresa a cui appartengono.

2. I responsabili e gli analisti dei laboratori di cui al comma 1, sono autorizzati con provvedimento del Ministero per le politiche agricole e devono essere in possesso dell'autorizzazione e dei requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Dopo aver partecipato ad un apposito corso di formazione, organizzato secondo modalità e criteri stabiliti dall'Ente nazionale delle sementi elette, devono confermare il possesso dei requisiti superando un esame ufficiale.

3. I locali, le attrezzature, i metodi applicati ed il volume di attività dei laboratori autorizzati, devono soddisfare le condizioni fissate nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

4. Le condizioni di cui al comma 3, possono essere successivamente modificate o integrate, con apposito provvedimento, dal Ministero per le politiche agricole.

5. L'attività svolta dai laboratori autorizzati ai sensi del comma 1, è soggetta alla sorveglianza da parte dell'Ente nazionale delle sementi elette.

6. Nell'ambito della sorveglianza di cui al comma 5, l'Ente nazionale delle sementi elette effettua per sondaggio, nella misura pari almeno al 20%, analisi di verifica della qualità della prestazione svolta dai laboratori autorizzati anche attraverso l'esecuzione di prove comparative (ring test).

7. I laboratori autorizzati ai sensi del comma 1, inviano i risultati di tutte le analisi effettuate all'Ente nazionale delle sementi elette che, sulla base dei risultati trasmessi, autorizza o meno la certificazione delle sementi, ai sensi dell'articolo 22 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

8. L'Ente nazionale delle sementi elette confronta i risultati ottenuti dai campioni di sementi controllati ufficialmente con quelli ottenuti dai campioni della stessa partita controllati sotto sorveglianza ufficiale. Il numero di certificazione indicato sulle etichette ufficiali, deve rendere possibile l'identificazione delle partite di sementi sottoposte a controllo sotto sorveglianza ufficiale.

9. L'Ente nazionale delle sementi elette destina alle prove comparative comunitarie campioni di sementi, controllati in conformità all'esperimento di cui all'articolo 1, secondo una percentuale stabilita dai competenti organi comunitari nei relativi protocolli tecnici.

Art. 4.

Revoca autorizzazione dei laboratori

1. Il Ministero per le politiche agricole, sulla base di una specifica relazione redatta dall'Ente nazionale delle sementi elette sui risultati dei controlli di verifica effettuati, può revocare ai laboratori l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, se si verifica una delle seguenti condizioni:

a) analisi effettuate da parte di analisti non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2;

b) divergenze statisticamente significative, rilevate attraverso idonee metodologie stabilite dall'Ente nazionale delle sementi elette, nei risultati di analisi relativi a tutta la campagna di riferimento rispetto a quelli ufficiali;

c) negligenza nella tenuta dei locali adibiti a laboratorio o negligenza nella taratura delle apparecchiature a disposizione;

d) utilizzo di metodologie non conformi a quelle previste dall'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato alla struttura interessata ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della medesima legge.

Art. 5.

Tariffe di certificazione

1. Le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette per le operazioni di controllo e certificazione delle sementi, certificate con le metodologie contemplate nell'esperimento di cui all'articolo 1, sono quelle previste dall'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e stabilite dal decreto ministeriale 18 dicembre 1996 e successive modificazioni.

Art. 6.

Comunicazione dei risultati alla Commissione europea

1. Il Ministero per le politiche agricole entro la fine di ogni anno comunica alla Commissione europea, sulla base di un'apposita relazione redatta dall'Ente nazionale delle sementi elette, l'esito dell'andamento dell'esperimento di cui all'articolo 1, le imprese aderenti ed i risultati dei controlli di verifica effettuati.

2. Il Ministero per le politiche agricole, sulla base dei risultati di cui al comma 1 e dei risultati delle prove comparative comunitarie, può modificare con apposito provvedimento la percentuale delle partite di sementi da sottoporre a campionamento ai fini del controllo di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, nonché la percentuale delle partite di sementi da sottoporre al controllo di cui all'articolo 3, comma 6.

3. La variazione delle percentuali delle partite di sementi di cui al comma 2, è comunicata dal Ministero per le politiche agricole alla Commissione europea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 agosto 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 263

ALLEGATO 1

CONDIZIONI PER L'ABILITAZIONE DEL LABORATORIO

1) *Prescrizioni relative ai locali:*

le dimensioni dovranno essere proporzionali al personale operante ed al numero di analisi effettuate;

dovranno essere luminosi, salubri e ben aerati;

i locali riservati all'analisi di purezza, germinazione e stato sanitario dovranno essere preferibilmente separati e, in ogni caso, il locale destinato ai prelevamenti dovrà essere separato almeno dai locali in cui si effettuano le analisi di germinazione e di stato sanitario;

i locali dovranno appartenere alla struttura dello stabilimento di selezione della ditta sementiera, per permettere così una rapida trasmissione dei campioni tra l'impianto di selezione ed il laboratorio, in modo da facilitare l'iter tecnico della selezione.

2) *Attrezzature.*

Le attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni ISTA relative ai tipi di analisi ed ai gruppi di specie per le quali il laboratorio è abilitato.

Attrezzature di laboratorio necessarie per eseguire le analisi di ricerca semi estranei, purezza e germinabilità per i seguenti gruppi di specie:

1) frumento tenero, frumento duro e orzo;

2) mais;

3) barbabietola.

GRUPPO 1

Preparazione campione d'analisi: divisore conico verticale, tipo Boerner (19 canali e 19 spazi ciascuno largo 25,4 mm).

Ricerca semi estranei e purezza specifica: lenti di ingrandimento, setacci di vario calibro, pinze da laboratorio; tavolette rettangolari di legno a sfondo bianco ricoperte da una lastra di vetro su cui l'analista con l'ausilio di un apposito uncino effettua le diverse determinazioni analitiche manualmente facendo scorrere il seme.

Germinabilità: armadio frigorifero (4/10ºC) per il trattamento della prerefrigerazione; armadio termostatico (20ºC) dotato di illuminazione fredda regolabile tra 250/1250 lux e di sistema per il controllo dell'umidità; capsule Petri; carta da filtro sterilizzata, di adeguato spessore (0,25 mm), con elevate capacità di assorbimento; recipienti di tipo diverso di forma, dimensioni e materiale opportuno per eseguire le prove con il substrato sabbia; sabbia sterilizzata con particelle di diametro compreso tra 0,05 e 0,8 mm.

GRUPPO 2

Preparazione campione d'analisi: divisore conico verticale tipo Boerner (19 canali e 19 spazi ciascuno largo 25,4 mm).

Ricerca semi estranei e purezza specifica: lenti di ingrandimento, setacci di vario calibro, pinze da laboratorio; tavolette rettangolari di legno a sfondo bianco ricoperte da una lastra di vetro su cui l'analista con l'ausilio di un apposito uncino effettua le diverse determinazioni analitiche manualmente facendo scorrere il seme.

Germinabilità: armadio termostatico (20/30ºC) dotato di illuminazione fredda regolabile tra 250/1250 lux e di sistema per il controllo dell'umidità; recipienti di tipo diverso di forma, dimensioni e materiale opportuno per eseguire le prove con il substrato sabbia, sabbia sterilizzata con particelle di diametro compreso tra 0,05 e 0,8 mm.

GRUPPO 3

Preparazione campione d'analisi: divisore orizzontale tipo soil divider (18 canali ciascuno largo 12,7 mm). Ricerca semi estranei e purezza specifica: lenti di ingrandimento, setacci di vario calibro, pinze da laboratorio; tavolette rettangolari di legno a sfondo bianco ricoperte da una lastra di vetro su cui l'analista con l'ausilio di un apposito uncino effettua le diverse determinazioni analitiche manualmente facendo scorrere il seme.

Germinabilità: armadio termostatico (15/30ºC) dotato di illuminazione fredda regolabile tra 250/1250 lux e di sistema per il controllo dell'umidità; carta da filtro pieghettata con strisce di 50 pieghe (altezza 2 cm, lunghezza 200 cm e larghezza 11 cm) in cui vengono disposti i semi il tutto avvolto da un'altra striscia di carta da filtro lunga 58 cm e larga 11 cm il tutto posto in appositi germinatoi; recipienti di tipo diverso di forma, dimensioni e materiale opportuno per eseguire le prove con il substrato sabbia, sabbia sterilizzata con particelle di diametro compreso tra 0,05 e 0,8 mm.; un dispositivo per effettuare il trattamento speciale del prelavaggio del seme.

3) *Volume di attività.*

Il numero di analisi effettuato dal laboratorio abilitato per la certificazione deve essere almeno 25 per barbabietola, 100 per frumento e orzo e 50 per il mais, e se l'accreditamento è stato richiesto per più gruppi di specie, il numero totale non deve essere inferiore a 100 per l'insieme dei gruppi.

Nel caso in cui questo numero non verrà raggiunto, potranno essere prese in considerazione le altre analisi dello stesso tipo effettuate dal laboratorio, con l'esclusione delle analisi sul seme in natura e delle analisi effettuate nel corso della selezione.

Il numero massimo di analisi effettuate dal laboratorio è commisurato all'organizzazione dello stesso e al numero di analisti autorizzati che vi lavorano.

4) *Altre condizioni:*

i campioni, i cui risultati di analisi sono accettati dall'ENSE, devono essere conservati almeno un anno a partire dalla data di analisi, nelle condizioni ottimali previste dall'ISTA (temperatura non superiore a 15ºC e umidità non superiore a 50%);

le schede di analisi e le tarature delle attrezzature analisi devono essere conservate almeno tre anni a partire dalla data di analisi;

i laboratori devono disporre di una documentazione tecnica e di una collezione di riferimento di semi di piante infestanti e ricevere regolarmente le pubblicazioni che trattano di analisi di sementi.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Per quanto concerne la direttiva n. 98/320/CE v. nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 dicembre 1971, n. 322, reca la «Disciplina dell'attività sementiera».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 1974, n. 95, reca il «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096».

— La legge 20 aprile 1976, n. 195, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 maggio 1976, n. 124, reca «Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera».

— Il testo dell'art. 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), è il seguente:

«Art. 21. — Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puè delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali.

Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.

Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, all'esercizio di tali compiti.

Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale».

— Il decreto ministeriale 17 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 1972, n. 69, ed il decreto ministeriale 2 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1976, n. 308, recano «Delega all'Ente nazionale sementi elette, in Milano, ad effettuare il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri».

— Il testo dell'art. 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), è il seguente:

«Art. 23. — L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica».

— Il testo dell'art. 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), è il seguente:

«Art. 41. — Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente art. 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente art. 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonché di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente art. 12, sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio».

— Il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 gennaio 1997, n. 16, reca «Revisione delle tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale sementi elette di Milano per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri».

— Il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 luglio 1991, n. 164, concernente il «Regolamento recante recepimento delle direttive comunitarie n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore sementiero», è il seguente:

«3. Ai sensi della decisione n. 89/540/CEE del 22 settembre 1989 concernente l'esperimento comunitario sulle ispezioni non ufficiali in campo ai fini della certificazione, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il seguente comma:

"Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. La durata di un esperimento non deve superare sette anni"».

— La decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998 è pubblicata nella GUCE serie L n. 140 del 12 maggio 1998.

— Il testo dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 marzo 1989, n. 58, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», è il seguente:

«Art. 4. — 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera *c).*

3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.

4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera *b),* ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi».

— Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, n. 10, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», è il seguente:

«3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale».

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997, reca: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale».

— Il testo dell'art. 30 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), è il seguente:

«Art. 30. — La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.

Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie

e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresì procedere al prelevamento dei campioni ed all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e di finanza.

La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096), è il seguente:

«Art. 18. — Il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della legge viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attività di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che, a loro volta, svolgano attività nel particolare settore.

Il predetto personale dovrà essere in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario e possedere una specifica preparazione in materia di controllo e certificazione delle sementi.

Detto personale viene preventivamente autorizzato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'autorizzazione per il personale destinato a prestare la propria opera, anche saltuariamente, nell'interesse dell'ente delegato all'esercizio delle funzioni di controllo viene effettuata su proposta di detto ente.

Il predetto personale è munito di apposito documento di autorizzazione.

L'autorizzazione può essere revocata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito — ove del caso — l'ente proponente, qualora il controllore autorizzato all'esecuzione degli accertamenti non dimostri la necessaria diligenza o non si attenga scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Ministero o dall'ente delegato alle operazioni di controllo.

L'autorizzazione è altresì revocata qualora il controllore cessi dal prestare la propria opera alle dipendenze o nell'interesse del Ministero o dell'ente proponente.

Il controllo dei prodotti sementieri previsto dall'art. 21 della legge può esercitarsi in tutte le fasi della produzione, della manipolazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione.

Ai fini di tale controllo potranno essere disposte prove di laboratorio nonché prove effettuate a mezzo di allevamento di campioni.

Per le analisi dei prodotti sementieri da eseguire ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge si osservano, in quanto applicabili, i metodi ufficialmente stabiliti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I campioni sono prelevati da lotti omogenei; il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione sono quelli indicati nell'allegato n. 2.

Per i tuberi-seme di patate e per le sementi di barbabietole della specie *Beta vulgaris L.* da zucchero e da foraggio, nonché per le sementi di foraggere e di cereali e delle piante eleaginose e da fibra, per i quali l'istituzione dei registri delle varietà è obbligatoria ai sensi dell'art. 24 della legge, le condizioni cui debbono soddisfare le colture e i prodotti sementieri ai fini della certificazione dei prodotti stessi sono quelle indicate rispettivamente negli allegati numeri 6 e 7.

Gli altri prodotti sementieri, per essere commercializzati, debbono soddisfare alle condizioni indicate nell'allegato n. 6.

Per questi, fino a quando non saranno emanati i decreti d'istituzione dei relativi registri delle varietà, restano inoltre in vigore le prescrizioni fitosanitarie e le altre condizioni contemplate dalle vigenti norme regolamentari, purché non contrastino con le norme del presente regolamento.

Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. La durata di un esperimento non deve superare sette anni».

— Il testo dell'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), è il seguente:

«Art. 2. — La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è formata:

a) dall'ispettore agrario compartimentale, che la presiede;

b) da un direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree;

d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di due rappresentanti provinciali degli agricoltori e di due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

I componenti della commissione, ad eccezione dell'ispettore agrario compartimentale, durano in carico tre anni e possono essere confermati.

La commissione si pronuncia sull'idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati nonché al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 prevista al n. 130 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo».

— Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento

predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

— Il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096), è il seguente:

«Art. 27. — Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni della legge e del regolamento nonché per l'esecuzione di analisi per il pubblico, in applicazione del primo comma dell'art. 29 della legge, sono autorizzati i seguenti laboratori:

1) Istituto conservatore dei registri di varietà;

2) Ente nazionale delle sementi elette, Milano;

3) Istituto di agronomia, laboratorio analisi sementi, Università di Bologna;

4) Istituto di agronomia dell'Università di Pisa;

5) Istituto sperimentale agronomico di Bari;

6) Istituto di agronomia, Università di Napoli, Portici;

7) Istituto di agronomia, Università di Palermo;

8) Centro regionale agrario sperimentale, Cagliari;

9) Amministrazione dei monopoli di Stato, laboratorio analisi, Roma.

La competenza delle analisi per la certificazione ufficiale delle sementi è demandata comunque all'ente che effettua la certificazione stessa».

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 1096/1971 v. nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 v. nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 22 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è il seguente:

«Art. 22. — Gli uffici e gli enti incaricati dei controlli redigono un certificato attestante l'esito dei medesimi.

Sulla base della certificazione, qualora l'esito sia favorevole, viene disposta, ai sensi del precedente art. 12, la cartellinatura delle partite controllate.

Per le operazioni di controllo di cui al precedente art. 21 e per quelle di certificazione sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41».

— Per il testo del comma 10 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 v. nelle note all'art. 2.

— Per il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 v. nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 41 della legge n. 1096/1971 v. nelle note alle premesse.

99G0420

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 settembre 1999.

Non iscrizione della sostanza attiva Dinoterb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento relativo ai fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1998, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE ed in particolare l'art. 6, commi 1 e 7, lettera *b)* e l'art. 23, commi 1 e 2;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (98) 912 del 7 aprile 1998 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva Dinoterb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva;

Considerato che, allo stato attuale, non sono in commercio, in Italia, prodotti fitosanitari contenenti il prodotto Dinoterb;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva Dinoterb non è inserita nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Non sono rilasciate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti Dinoterb, né sono concesse o rinnovate autorizzazioni ai prodotti fitosanitari contenenti il prodotto medesimo.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1999

Il Ministro: BINDI

99A8502

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 ottobre 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni relativi all'emissione del 30 settembre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 22 settembre 1999 che ha disposto per il 30 settembre 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 1999;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 settembre 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 1999 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a € 98,55.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 154.744.749.931 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 31 marzo 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a € 97,82.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1999

p. *Il direttore generale:* GRILLI

99A8499

DECRETO 7 ottobre 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 ottobre 1999 è pari a 56.798 miliardi di lire (pari a 29.334 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 ottobre 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 ottobre 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 6.750 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 ottobre 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1999

p. *Il direttore generale:* GRILLI

99A8500

DECRETO 7 ottobre 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 ottobre 1999 è pari a 56.798 miliardi di lire (pari a 29.334 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 ottobre 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 gennaio 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverranno con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 ottobre 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1999

p. *Il direttore generale:* GRILLI

99A8501

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 settembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari.

IL DIRETTORE
COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 13500/Dir del 20 settembre 1999 del direttore dell'ufficio del territorio di Sassari con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari - sezione staccata di Tempio Pausania;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti d cui trattasi;

Atteso che il mancato funzionamento del citato ufficio è stato determinato dalla necessità di effettuare un intervento tecnico sugli impianti e sulle apparecchiature elettroniche, per accertare l'entità e la natura dei guasti causati da un fulmine, così come richiesto dai vigili del fuoco;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha determinato il mancato funzionamento della sezione staccata di Tempio Pausania dell'ufficio del territorio di Sassari, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari - sezione staccata di Tempio Pausania, nel giorno 20 settembre 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 22 settembre 1999

Il direttore compartimentale: MARTINI

99A8319

DECRETO 22 settembre 1999.

Approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria dei dati contenuti nel quadro IQ - Amministrazioni ed enti pubblici - del modello UNICO 99 relativamente all'imposta regionale sulle attività produttive.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Visto l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione della imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il decreto del 9 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 15 giugno 1999 con il quale è stato approvato il quadro IQ - Amministrazioni ed enti pubblici da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa all'anno 1998 da parte delle amministrazioni ed enti pubblici;

Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto, in base al quale con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione da parte dei soggetti abilitati;

Visto il decreto del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 75 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1999, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione UNICO 99, enti non commerciali ed equiparati;

Visto il decreto del 5 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1999, concernente il contenuto e le caratteristiche tecniche per la trasmissione in via telematica all'amministrazione finanziaria dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello UNICO 99 da parte dei soggetti abilitati;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 9 giugno 1999, di approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta sulle attività produttive delle amministrazioni ed enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti abilitati trasmettono in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati contenuti nel quadro IQ - Amministrazioni ed enti pubblici - con le stesse modalità previste all'allegato *D* del decreto 5 luglio 1999 concernente il contenuto e le caratteristiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni UNICO 99 sostituendo il tracciato record relativo all'imposta regionale delle attività produttive (tipo record *I*) con quello di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO *A*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI MOD. UNICO 99 IRAP - AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA.

1. AVVERTENZE GENERALI.

Le dichiarazioni mod. UNICO 99 IRAP - Amministrazioni ed enti pubblici devono essere trasmesse all'amministrazione finanziaria dai Centri di assistenza fiscale, dalle banche convenzionate e dalle Poste italiane S.p.a., nonché gli intermediari abilitati, con le stesse modalità delle dichiarazioni mod. UNICO 99 degli enti non commerciali ed equiparati.

Per quanto riguarda le suddette modalità si rimanda all'allegato *D* del decreto 5 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 137 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1999.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA.

I dati delle dichiarazioni mod. UNICO 99 IRAP - Amministrazioni ed enti pubblici sono contenuti in un record di tipo «K».

Tale record, in analogia con i record di tipo «C», «D», «F», «H» e «I», descritti nel su citato decreto, è composto da:

una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In particolare, è presente l'informazione del progressivo modulo. Tale campo «Progressivo modulo» deve riportare il dato presente nell'apposito spazio («Mod. N») sul modello tradizionale. Pertanto, le informazioni relative a moduli diversi non devono essere riportate su record caratterizzati da progressivo modulo uguale;

una seconda parte, avente una lunghezza di 1800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi da utilizzare per l'esposizione dei soli dati presenti sul modello. Ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri.

Il campo-codice ha la seguente struttura:

primo e secondo carattere individuano il quadro del modello UNICO 99 IRAP - Amministrazioni ed enti pubblici;

terzo, quarto e quinto carattere individuano il numero di rigo del quadro;

sesto, settimo ed ottavo carattere individuano il numero di colonna all'interno del rigo.

L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte del record non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della dichiarazione, sarà necessario predisporre un nuovo record. La presenza di più di un record all'interno di una stessa dichiarazione può derivare da due possibili situazioni:

i dati presenti sul modello sono in numero tale da non poter essere interamente contenuti nella tabella dei record; è in questo caso necessario predisporre un nuovo record con lo stesso valore del campo «Progressivo modulo»;

la dichiarazione contiene più moduli, a fronte di ciascuno dei quali deve essere predisposto un record di tipo «K»; in questo caso i record sono caratterizzati da valori del campo «Progressivo modulo» diversi; in tali casi, se previsti, i totali devono essere riportati esclusivamente sul primo record («Progressivo modulo» = 1);

una terza parte, di lunghezza il caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di 8 caratteri e 3 caratteri di controllo del record.

I record di tipo «K» devono rispettare la sequenza all'interno della fornitura:

per ogni dichiarazione UNICO 99 IRAP - Amministrazioni ed enti pubblici, i record di tipo «K» devono seguire il record di tipo «B» e gli eventuali record di tipo «C», «D», «F», «G», «H» dell'UNICO 99 degli enti non commerciali ed equiparati.

Per ogni dichiarazione UNICO 99 degli enti non commerciali ed equiparati, possono essere presenti in alternativa i record di tipo «I» relativi alla dichiarazione IRAP o i record di tipo «K» relativi alla dichiarazione UNICO 99 IRAP - Amministrazioni ed enti pubblici.

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record di tipo «K» inseriti nell'invio telematico e l'elenco dei campi-codice, con relativa descrizione e formato.

Per quanto riguarda il contenuto informativo dei record di tipo «A», «B», «C e «Z» inseriti nell'invio telematico e l'elenco dei campi-codice, con relativa descrizione e formato, si rimanda al «Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati delle dichiarazioni dei redditi mod. UNICO 99 enti non commerciali ed equiparati da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica riportato nell'allegato D al decreto 5 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 137 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1999.

Per quanto riguarda il contenuto informativo del record di tipo «Z» si fa presente che deve essere inserito il campo 13 «Numero record di tipo "K" numerico di 9 caratteri. I successivi campi del record di tipo "Z" risultano così modificati:

13	Numero record di tipo «K»	84	9	NU	
14	Filler	93	63	NU	Impostare a zeri

Spazio non utilizzato

15	Filler	156	1742	AN	Impostare a spazi

Ultimi caratteri di controllo del record

16	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore «A»
17	Filler	1899	2	AN	Assume i valori esadecimali «OD» e «OA» (caratteri ASCII «CR» e «LF»)

Per quanto riguarda il contenuto informativo dei record di tipo «D» inseriti nell'invio telematico e l'elenco dei campi-codice, con relativa descrizione e formato, si rimanda al «Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati delle dichiarazioni IVA '99 da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica» riportato nell'allegato *A* al decreto 10 maggio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 98 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1999 e successive integrazioni e modificazioni.

Per quanto riguarda il contenuto informativo dei record di tipo «F», «G», «H» inseriti nell'invio telematico e l'elenco dei campi-codice, con relativa descrizione e formato, si rimanda al «Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello 770 '99 da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica» riportato nell'allegato *A* al decreto 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1999.

UNICO 99 IRAP - AMMINISTRAZIONE ED ENTI PUBBLICI

RECORD DI TIPO «K»: IRAP Amministrazione ed enti pubblici
CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)

Campo	Descrizione	Posizione	Lunghezza e formato	Valori ammessi
1	Tipo record	1	1 AN	Impostare a «K»
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	11 NU	Da impostare sempre
3	Filler	13	5 AN	Impostare a spazi
4	Progressivo modulo	18	8 NU	
5	Filler	26	3 AN	Spazio a disposizione dell'utente per il progressivo record
6	Protocollo	29	25 AN	Per la codifica del campo vedere il paragrafo 3.5 della parte generale delle specifiche tecniche relative al Mod. UNICO 99 Enti non commerciali ed equiparati
7	Data di presentazione	54	8 NU	Riservato alle Poste italiane S.p.a. (nel formato GGMMAAAA)
8	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	62	12 AN	
9	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16 AN	

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)

Quadro Riga Colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi	NOTE
IQ000001	Codice fiscale in testa al quadro IQ	CF		Riservato a banche e poste. Da compilare solo in presenza di modelli predisposti su moduli meccanografici ovvero su fogli singoli mediante stampanti consentite
IQ000002	Codice fiscale in testa alla seconda facciata del quadro IQ	CF		Riservato a banche e poste. Da compilare solo in presenza di modelli predisposti su moduli meccanografici ovvero su fogli singoli mediante stampanti consentite

SEZ. I - *Attività istituzionali*

Quadro Riga Colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi	NOTE
IQ001001	Retribuzioni personale dipendente	NU		
IQ002001	Deduzioni ex art. 11, comma 1, lettera *B* di cui spese apprendisti	NU		
IQ002002	Deduzioni ex art. 11, comma 1, lettera *B* di cui contratti formazione lavoro	NU		
IQ002003	Deduzioni ex art. 11, comma 1, lettera *B*	NU		
IQ003001	Retribuzioni nette	NU		
IQ004001	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47 del Tuir	NU		
IQ005001	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative e simili ex art. 49, comma 2, lett. *a)* del Tuir	NU		
IQ006001	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. *l)* del Tuir	NU		
IQ007001	Valore della produzione netta	NU		

SEZ. II - *Attività commerciale*

Quadro Riga Colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi	NOTE
IQ008001	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	NU		
IQ009001	Variazioni delle rimanenze	NU		
IQ010001	Variazioni di lavori in corso su ordinazione	NU		
IQ011001	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	NU		
IQ012001	Altri ricavi e proventi	NU		
IQ013001	Totale componenti positivi	NU		
IQ014000	Casella produttori agricoli	CB		
IQ014001	Costi per materie prime, merci, ecc.	NU		

Quadro Riga Colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi	NOTE
IQ015001	Costi per servizi - valori contabili	NU		
IQ016001	Costi per il godimento di beni di terzi	NU		
IQ017001	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	NU		
IQ018001	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	NU		
IQ019001	Variazioni delle rimanenze	NU		
IQ020001	Oneri diversi di gestione	NU		
IQ021001	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir	NU		
IQ022001	Totale componenti negativi	NU		
IQ023001	Deduzioni ex art. 11, comma 1, lettera *B* - di cui contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	NU		
IQ023002	Deduzioni ex art. 11, comma 1, lettera *B* - di cui spese apprendisti	NU		
IQ023003	Deduzioni ex art. 11, comma 1, lettera *B* - di cui contratti formazione lavoro	NU		
IQ023004	Deduzioni ex art. 11, comma 1, lettera *B*	NU		
IQ024001	Valore della produzione netta	NU		

SEZ. III - *Attività agricola*

Quadro Riga Colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi	NOTE
IQ025001	Corrispettivi	NU		
IQ026001	Acquisti destinati alla produzione	NU		
IQ027001	Deduzioni ex art. 11, comma 1, lettera *B* - di cui contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	NU		
IQ027002	Deduzioni ex art. 11, comma 1, lettera *B* - di cui spese apprendisti	NU		
IQ027003	Deduzioni ex art. 11, comma 1, lettera *B* - di cui contratti formazione lavoro	NU		
IQ027004	Deduzioni ex art. 11, comma 1, lettera *B*	NU		
IQ028001	Valore della produzione netta	NU		

SEZ. IV - *Determinazione dell'imposta*

Quadro Riga Colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi	NOTE
IQ029001	Ammontare delle retribuzionsi fino a 40 milioni	NU		
IQ029003	Ammontare delle retribuzioni fino a 40 milioni - imposta	NU		
IQ030001	Ammontare delle retribuzioni fino a 150 milioni	NU		
IQ030003	Ammontare delle retribuzioni fino a 150 milioni - imposta	NU		
IQ031001	Ammontare degli altri valori fino a 40 milioni	NU		
IQ031003	Ammontare degli altri valori fino a 40 milioni - imposta	NU		
IQ032001	Ammontare degli altri valori fino a 150 milioni	NU		
IQ032003	Ammontare degli altri valori fino a 150 milioni - imposta	NU		
IQ033001	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ24	NU		
IQ033003	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ24 - imposta	NU		
IQ034001	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ28	NU		
IQ034003	Ammontare del valore della produzione di rigo IQ28 - imposta	NU		
IQ035001	Totale imposta - di cui non istituzionale	NU		
IQ035002	Totale imposta	NU		
IQ036001	Riduzione del saldo - importo dei tributi e contributi figurativi aboliti relativi al 1998	NU		
IQ036002	Riduzione del saldo	NU		
IQ037001	Imposta dovuta - di cui non istituzionale	NU		
IQ037002	Imposta dovuta	NU		
IQ038001	Primo acconto versato	NU		
IQ039001	Secondo acconto versato	NU		
IQ040001	Totale acconti istituzionali	NU		
IQ041001	Imposta a debito - di cui non istituzionale	NU		
IQ041002	Imposta a debito	NU		
IQ042001	Imposta a credito - di cui non istituzionale	NU		
IQ042002	Imposta a credito	NU		

SEZ. V - *Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base retributiva*

Quadro Riga Colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi	NOTE
IQ043001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ043002	Base imponibile	NU		
IQ043003	Imposta	NU		
IQ043004	Totale acconti	NU		
IQ043005	A credito	NU		
IQ043006	A debito	NU		
IQ044001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ044002	Base imponibile	NU		
IQ044003	Imposta	NU		
IQ044004	Totale acconti	NU		
IQ044005	A credito	NU		
IQ044006	A debito	NU		
IQ045001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ045002	Base imponibile	NU		
IQ045003	Imposta	NU		
IQ045004	Totale acconti	NU		
IQ045005	A credito	NU		
IQ045006	A debito	NU		
IQ046001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ046002	Base imponibile	NU		
IQ046003	Imposta	NU		
IQ046004	Totale acconti	NU		
IQ046005	A credito	NU		
IQ046006	A debito	NU		
IQ047001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ047002	Base imponibile	NU		
IQ047003	Imposta	NU		
IQ047004	Totale acconti	NU		
IQ047005	A credito	NU		
IQ047006	A debito	NU		
IQ048001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ048002	Base imponibile	NU		
IQ048003	Imposta	NU		
IQ048004	Totale acconti	NU		
IQ048005	A credito	NU		
IQ048006	A debito	NU		
IQ049001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ049002	Base imponibile	NU		
IQ049003	Imposta	NU		
IQ049004	Totale acconti	NU		
IQ049005	A credito	NU		
IQ049006	A debito	NU		
IQ050001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ050002	Base imponibile	NU		
IQ050003	Imposta	NU		
IQ050004	Totale acconti	NU		
IQ050005	A credito	NU		
IQ050006	A debito	NU		
IQ051001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ051002	Base imponibile	NU		
IQ051003	Imposta	NU		
IQ051004	Totale acconti	NU		
IQ051005	A credito	NU		
IQ051006	A debito	NU		
IQ052001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ052002	Base imponibile	NU		
IQ052003	Imposta	NU		
IQ052004	Totale acconti	NU		
IQ052005	A credito	NU		
IQ052006	A debito	NU		
IQ053001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ053002	Base imponibile	NU		
IQ053003	Imposta	NU		
IQ053004	Totale acconti	NU		

Quadro Riga Colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi	NOTE
IQ053005	A credito	NU		
IQ053006	A debito	NU		

SEZ. VI - *Versamenti di acconto e saldo effettuati su base retributiva*

Quadro Riga Colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi	NOTE
IQ054001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ054002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ054003	Sezione tesoreria	NU		
IQ054004	Conto tesoreria	NU		
IQ054005	Numero quietanza	NU		
IQ054006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ054007	Importo	NU		
IQ055001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ055002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ055003	Sezione tesoreria	NU		
IQ055004	Conto tesoreria	NU		
IQ055005	Numero quietanza	NU		
IQ055006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ055007	Importo	NU		
IQ056001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ056002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ056003	Sezione tesoreria	NU		
IQ056004	Conto tesoreria	NU		
IQ056005	Numero quietanza	NU		
IQ056006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ056007	Importo	NU		
IQ057001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ057002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ057003	Sezione tesoreria	NU		
IQ057004	Conto tesoreria	NU		
IQ057005	Numero quietanza	NU		
IQ057006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ057007	Importo	NU		
IQ058001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ058002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ058003	Sezione tesoreria	NU		
IQ058004	Conto tesoreria	NU		
IQ058005	Numero quietanza	NU		
IQ058006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ058007	Importo	NU		
IQ059001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ059002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ059003	Sezione tesoreria	NU		
IQ059004	Conto tesoreria	NU		
IQ059005	Numero quietanza	NU		
IQ059006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ059007	Importo	NU		
IQ060001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ060002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ060003	Sezione tesoreria	NU		
IQ060004	Conto tesoreria	NU		
IQ060005	Numero quietanza	NU		
IQ060006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ060007	Importo	NU		
IQ061001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ061002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ061003	Sezione tesoreria	NU		
IQ061004	Conto tesoreria	NU		
IQ061005	Numero quietanza	NU		
IQ061006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ061007	Importo	NU		
IQ062001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ062002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ062003	Sezione tesoreria	NU		
IQ062004	Conto tesoreria	NU		
IQ062005	Numero quietanza	NU		

Quadro Riga Colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi	NOTE
IQ062006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ062007	Importo	NU		
IQ063001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ063002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ063003	Sezione tesoreria	NU		
IQ063004	Conto tesoreria	NU		
IQ063005	Numero quietanza	NU		
IQ063006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ063007	Importo	NU		
IQ064001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ064002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ064003	Sezione tesoreria	NU		
IQ064004	Conto tesoreria	NU		
IQ064005	Numero quietanza	NU		
IQ064006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ064007	Importo	NU		
IQ065001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ065002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ065003	Sezione tesoreria	NU		
IQ065004	Conto tesoreria	NU		
IQ065005	Numero quietanza	NU		
IQ065006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ065007	Importo	NU		
IQ066001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ066002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ066003	Sezione tesoreria	NU		
IQ066004	Conto tesoreria	NU		
IQ066005	Numero quietanza	NU		
IQ066006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ066007	Importo	NU		
IQ067001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ067002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ067003	Sezione tesoreria	NU		
IQ067004	Conto tesoreria	NU		
IQ067005	Numero quietanza	NU		
IQ067006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ067007	Importo	NU		
IQ068001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ068002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ068003	Sezione tesoreria	NU		
IQ068004	Conto tesoreria	NU		
IQ068005	Numero quietanza	NU		
IQ068006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ068007	Importo	NU		
IQ069001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ069002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ069003	Sezione tesoreria	NU		
IQ069004	Conto tesoreria	NU		
IQ069005	Numero quietanza	NU		
IQ069006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ069007	Importo	NU		
IQ070001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ070002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ070003	Sezione tesoreria	NU		
IQ070004	Conto tesoreria	NU		
IQ070005	Numero quietanza	NU		
IQ070006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ070007	Importo	NU		
IQ071001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ071002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ071003	Sezione tesoreria	NU		
IQ071004	Conto tesoreria	NU		
IQ071005	Numero quietanza	NU		
IQ071006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ071007	Importo	NU		
IQ072001	Codice regione	NU	da 1 a 21	

Quadro Riga Colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi	NOTE
IQ072002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ072003	Sezione tesoreria	NU		
IQ072004	Conto tesoreria	NU		
IQ072005	Numero quietanza	NU		
IQ072006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ072007	Importo	NU		
IQ073001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ073002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ073003	Sezione tesoreria	NU		
IQ073004	Conto tesoreria	NU		
IQ073005	Numero quietanza	NU		
IQ073006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ073007	Importo	NU		
IQ074001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ074002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ074003	Sezione tesoreria	NU		
IQ074004	Conto tesoreria	NU		
IQ074005	Numero quietanza	NU		
IQ074006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ074007	Importo	NU		
IQ075001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ075002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ075003	Sezione tesoreria	NU		
IQ075004	Conto tesoreria	NU		
IQ075005	Numero quietanza	NU		
IQ075006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ075007	Importo	NU		
IQ076001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ076002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ076003	Sezione tesoreria	NU		
IQ076004	Conto tesoreria	NU		
IQ076005	Numero quietanza	NU		
IQ076006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ076007	Importo	NU		
IQ077001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ077002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ077003	Sezione tesoreria	NU		
IQ077004	Conto tesoreria	NU		
IQ077005	Numero quietanza	NU		
IQ077006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ077007	Importo	NU		
IQ078001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ078002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ078003	Sezione tesoreria	NU		
IQ078004	Conto tesoreria	NU		
IQ078005	Numero quietanza	NU		
IQ078006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ078007	Importo	NU		
IQ079001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ079002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ079003	Sezione tesoreria	NU		
IQ079004	Conto tesoreria	NU		
IQ079005	Numero quietanza	NU		
IQ079006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ079007	Importo	NU		

SEZ. VII - *Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base non retribuita*

Quadro Riga Colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi	NOTE
IQ080001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ080002	Base imponibile	NU		
IQ080003	Codice aliquota	NU	vale 1 o 2	
IQ080004	Imposta	NU		
IQ080005	Totale acconti	NU		
IQ080006	A credito	NU		
IQ080007	A debito	NU		
IQ081001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ081002	Base imponibile	NU		
IQ081003	Codice aliquota	NU	vale 1 o 2	

Quadro Riga Colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi	NOTE
IQ081004	Imposta	NU		
IQ081005	Totale acconti	NU		
IQ081006	A credito	NU		
IQ081007	A debito	NU		
IQ082001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ082002	Base imponibile	NU		
IQ082003	Codice aliquota	NU	vale 1 o 2	
IQ082004	Imposta	NU		
IQ082005	Totale acconti	NU		
IQ082006	A credito	NU		
IQ082007	A debito	NU		
IQ083001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ083002	Base imponibile	NU		
IQ083003	Codice aliquota	NU	vale 1 o 2	
IQ083004	Imposta	NU		
IQ083005	Totale acconti	NU		
IQ083006	A credito	NU		
IQ083007	A debito	NU		
IQ084001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ084002	Base imponibile	NU		
IQ084003	Codice aliquota	NU	vale 1 o 2	
IQ084004	Imposta	NU		
IQ084005	Totale acconti	NU		
IQ084006	A credito	NU		
IQ084007	A debito	NU		
IQ085001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ085002	Base imponibile	NU		
IQ085003	Codice aliquota	NU	vale 1 o 2	
IQ085004	Imposta	NU		
IQ085005	Totale acconti	NU		
IQ085006	A credito	NU		
IQ085007	A debito	NU		
IQ086001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ086002	Base imponibile	NU		
IQ086003	Codice aliquota	NU	vale 1 o 2	
IQ086004	Imposta	NU		
IQ086005	Totale acconti	NU		
IQ086006	A credito	NU		
IQ086007	A debito	NU		
IQ087001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ087002	Base imponibile	NU		
IQ087003	Codice aliquota	NU	vale 1 o 2	
IQ087004	Imposta	NU		
IQ087005	Totale acconti	NU		
IQ087006	A credito	NU		
IQ087007	A debito	NU		
IQ088001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ088002	Base imponibile	NU		
IQ088003	Codice aliquota	NU	vale 1 o 2	
IQ088004	Imposta	NU		
IQ088005	Totale acconti	NU		
IQ088006	A credito	NU		
IQ088007	A debito	NU		
IQ089001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ089002	Base imponibile	NU		
IQ089003	Codice aliquota	NU	vale 1 o 2	
IQ089004	Imposta	NU		
IQ089005	Totale acconti	NU		
IQ089006	A credito	NU		
IQ089007	A debito	NU		
IQ090001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ090002	Base imponibile	NU		
IQ090003	Codice aliquota	NU	vale 1 o 2	
IQ090004	Imposta	NU		
IQ090005	Totale acconti	NU		
IQ090006	A credito	NU		
IQ090007	A debito	NU		

SEZ. VIII - *Versamenti di acconto e saldo effettuati su base non retributiva*

Quadro Riga Colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi	NOTE
IQ091001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ091002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ091003	Sezione tesoreria	NU		
IQ091004	Conto tesoreria	NU		
IQ091005	Numero quietanza	NU		
IQ091006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ091007	Importo	NU		
IQ092001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ092002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ092003	Sezione tesoreria	NU		
IQ092004	Conto tesoreria	NU		
IQ092005	Numero quietanza	NU		
IQ092006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ092007	Importo	NU		
IQ093001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ093002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ093003	Sezione tesoreria	NU		
IQ093004	Conto tesoreria	NU		
IQ093005	Numero quietanza	NU		
IQ093006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ093007	Importo	NU		
IQ094001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ094002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ094003	Sezione tesoreria	NU		
IQ094004	Conto tesoreria	NU		
IQ094005	Numero quietanza	NU		
IQ094006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ094007	Importo	NU		
IQ095001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ095002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ095003	Sezione tesoreria	NU		
IQ095004	Conto tesoreria	NU		
IQ095005	Numero quietanza	NU		
IQ095006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ095007	Importo	NU		
IQ096001	Codice regione	NU	da 1 a 21	
IQ096002	Tipo versamento	NU	1, 2, 3	
IQ096003	Sezione tesoreria	NU		
IQ096004	Conto tesoreria	NU		
IQ096005	Numero quietanza	NU		
IQ096006	Data	DT		Nel formato GGMMAAAA
IQ096007	Importo	NU		

CARATTERI DI CONTROLLO DEL RECORD

CAMPO	Descrizione		Configurazione	Valori ammessi
	Spazio non utilizzato			
10	Filler	1890	8 AN	Impostare a spazi
	Caratteri di controllo del record			
CAMPO	Descrizione		Configurazione	Valori ammessi

Quadro Riga Colonna	Descrizione	Formato	Valori ammessi	Note
11	Filler	1898	1 AN	Impostare al valore «A»
12	Filler	1899	2 AN	Impostare i valori esadecimali «0D» e «0A» (caratteri ASCII «CR» e «LF»).

99A8413

DECRETO 27 settembre 1999.

Termini e modalità di trasmissione dei dati di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1998, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Visto l'art. 10, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la parte relativa alla determinazione delle modalità di registrazione e di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze;

Visto che, in attuazione del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del successivo 14 ottobre, è stato costituito il Consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, denominato «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale»;

Considerata l'opportunità di disciplinare, con il presente decreto, i termini e le modalità di trasmissione dei dati di riscossione relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1998;

Visti l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. I dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo d'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1998, ai sensi del comma 2, dell'art. 10, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, devono essere trasmessi dai concessionari, anche tramite il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, ai comuni destinatari dei versamenti stessi, nonché al Centro informativo del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ed al «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale».

2. La prima trasmissione ai comuni ed al «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale» deve essere effettuata entro il 31 ottobre 1999 e deve contenere i dati, distinti per contribuente, dei versamenti effettuati direttamente al concessionario entro il 30 giugno 1999 o per i quali, entro la stessa data, sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento sul conto corrente postale. I dati relativi ai versamenti effettuati direttamente al concessionario o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo il 30 giugno 1999, ed entro ogni trimestre solare, devono essere trasmessi alla fine del mese successivo al trimestre interessato. I dati da registrare su supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 1 al presente decreto.

3. La fornitura dei dati al Centro informativo del Dipartimento delle entrate viene effettuata dai concessionari per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione, mediante collegamento telematico. I dati, distinti per comune, relativi ai versamenti di cui al primo periodo del comma 2, devono essere trasmessi entro il 31 ottobre 1999. I dati relativi ai versamenti effettuati direttamente al concessionario o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo il 30 giugno 1999, ed entro ogni semestre solare, devono essere trasmessi alla fine del mese successivo al semestre interessato. I dati da inviare e le caratteristiche tecniche dell'invio sono stabiliti nell'allegato 2 al presente decreto.

4. Ai comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 30.000 abitanti i dati di cui al comma 1 devono essere forniti su nastri magnetici a cartuccia; ai restanti comuni, su dischetti magnetici. In alternativa, il comune, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, può richiedere al concessionario l'invio dei dati su nastro magnetico a bobina oppure su supporto cartaceo.

5. I concessionari devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato un duplicato dei supporti magnetici per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dell'originale al «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale».

Art. 2.

1. I dati acquisiti dal Centro informativo sono utilizzati dal Ministero delle finanze per finalità di politica tributaria e finanziaria. Il «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale» utilizza i dati ricevuti al fine dell'espletamento dei servizi previsti dal decreto 11 ottobre 1993 citato nelle premesse; esso è obbligato all'osservanza del segreto d'ufficio ed all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1999

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 68

ALLEGATO 1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI AL «CONSORZIO ANCI/CNC PER LA FISCALITÀ LOCALE» ED AI COMUNI.

A) *Caratteristiche supporti per il consorzio ANCI/CNC.*

I supporti magnetici predisposti dai concessionari, contenenti i dati dei versamenti a titolo di Imposta comunale sugli immobili e dei relativi riversamenti sono costituiti da nastri a cartuccia tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

numero di tracce: 18;

numero di caratteri per pollice: 38.000;

tipo di codifica: EBCDIC con bit di parità: ODD.

La lunghezza del record fisico deve essere di 20.000 byte per cui il fattore di bloccaggio è di 100 record logici.

Non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

destinatario: «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale»;

concessione: descrizione in chiaro della denominazione della concessione che ha predisposto il supporto:

densità di registrazione 38.000 b.p.i.;

periodo di riferimento;

data della scadenza;

causale dell'invio: versamenti diretti a titolo di ICI ai concessionari;

numero di supporti su cui sono contenuti i dati dei versamenti relativi alla scadenza considerata;

numero di ordine del supporto nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata.

B) *Caratteristiche supporti per i comuni.*

I supporti magnetici predisposti dai concessionari, contenenti i dati relativi ai versamenti a titolo di Imposta comunale sugli immobili e dei relativi riversamenti possono, in alternativa, essere i seguenti:

nastro a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

numero di tracce: 18;

numero di caratteri per pollice: 38.000;

tipo di codifica: EBCDIC con bit di parità: ODD;

nastro a bobina di tipo IBM 3420 con le seguenti caratteristiche:

numero tracce: 9;

densità di registrazione: 6.250;

tipo di codifica: EBCDIC con bit di parità: ODD.

Sia per la fornitura su cartucce che su bobina inoltre devono essere rispettati i seguenti requisiti:

la lunghezza del record fisico deve essere 20.000 byte per cui il fattore di bloccaggio è di 100 record logici;

non è ammessa la presenza di label standard o non standard;

floppy disk:

da 3,5 pollici;

alta densità;

doppia faccia;

preformattati a 1.44;

i dati devono essere organizzati in modo sequenziale con tipo di codifica ASCII standard.

In alternativa ai supporti magnetici il comune può richiedere la fornitura dei dati su lista che dovrà contenere tutte le informazioni utili all'ente.

Su ciascun tipo di supporto deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

destinatario: descrizione del destinatario;

concessione: descrizione della concessione che ha predisposto il supporto;

data di scadenza;

causale dell'invio: versamenti a titolo di ICI ai concessionari;

numero record.

C) *Contenuti supporto.*

Il supporto magnetico contiene i dati relativi ai pagamenti ricevuti e ai conseguenti riversamenti che costituiscono la «Unità di registrazione».

Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi di record lunghi 200 caratteri:

1) record-riversamento;

2) record-riscossione «contabile»;

3) record-riscossione «anagrafico di persona fisica» del soggetto presente nel modello di versamento;

4) record-riscossione «dati identificativi di società» per i modelli di versamento dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

I record di cui ai punti 3) e 4) devono essere registrati, qualora le informazioni siano reperibili sui bollettini, per i numeri di codice fiscale nei record-riscossione contabile, che abbiano il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 29 dicembre 1976).

D) *Contenuto della «Unità di registrazione».*

Le singole «Unità di registrazione» devono essere disposte sul «file» per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi di campi appresso citati): codice concessione, codice ente, numero di quietanza, progressivo record, tipo record.

Il progressivo record assume il valore 1 nel primo record riversamento inserito nel file, deve essere incrementato di una unità per i successivi record riversamento e riscossione contabile, per i record «anagrafici» (punti 3 e 4) il progressivo assume il valore del record riscossione contabile cui si riferiscono.

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record costituente la «Unità di registrazione», per ciascun campo, in parentesi, vengono forniti nell'ordine: posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1) *Record-riversamento.*

Contiene i dati relativi a ciascuna delle operazioni di riversamento effettuate dal concessionario:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.): codice identificativo della concessione;

b) codice ente (4-7, 4, A.N.): va indicato il codice catastale del comune competente, impostato a «9999» nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

c) numero di quietanza (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i riversamenti effettuati direttamente al comune competente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di riversamento al comune; impostato a «9999999999» nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

d) progressivo record (18-25, 8, D.E.);

e) tipo record (26-26, 1, D.E.): vale sempre 1;

f) data del riversamento (27-34, 8, D.E.): espressa in anno, mese e giorno indica la data del riversamento al comune, impostato a «99999999» nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

g) codice tesoreria (35-37, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria dello Stato competente; da impostare per i comuni assoggettati alla tesoreria unica;

h) importo riversato (38-50, 13, D.E.): importo del riversamento effettuato al comune dal concessionario, impostato a zero nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

i) commissione (51-60, 10, D.E.): importo della commissione trattenuta dal concessionario, impostato a zero nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

j) numero di riscossioni (61-66, 6, D.E.): numero di riscossioni a fronte delle quali è stato effettuato il riversamento. Vale zero per i riversamenti compensativi effettuati a fronte di riversamenti carenti, per i versamenti degli interessi maturati sui conti correnti;

*k)*flag tipo di riversamento (67-67, 1, D.E.): assume i valori:

0 per riversamento effettuato direttamente al comune competente o per codice ente (campo b) impostato «9999»;

1 per riversamento effettuato tramite postagiro.

2 per riversamento effettuato tramite conto corrente postale;

l) filler (68-200, 133, D.E.): vale sempre zero.

2) *Record-riscossione «contabile».*

Contiene i dati relativi a ciascuna delle riscossioni ricevute a titolo di ICI da parte del concessionario, ivi comprese le riscossioni per le quali il concessionario medesimo non è competente:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.);

b) codice ente (4-7, 4, A.N.): va indicato il codice catastale del comune competente, impostato a «9999» nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

c) numero di quietanza (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i riversamenti effettuati direttamente al comune competente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di riversamento; impostato a «9999999999» nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

d) progressivo record (18-25, 8, D.E.);

e) tipo record (26-26, 1, D.E.): vale sempre 3;

f) data del versamento da parte del contribuente (27-34, 8, A.): è la data, espressa in anno, mese e giorno di emissione della quietanza da parte del concessionario o del versamento in conto corrente postale (data posta dall'ufficio postale sul bollettino di versamento in conto corrente);

g) codice fiscale del versante (35-50, 16, A.N.): codice fiscale del contribuente. In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

h) periodo di riferimento del versamento (51-52, 2, D.E.): devono essere impostate le ultime due cifre dell'anno: vale «98»;

i) numero di riferimento della quietanza (53-63, 11, A.N.): numero della quietanza rilasciata dal concessionario; vale zero o spazio per versamento effettuato tramite conto corrente postale;

j) importo versato dal contribuente (64-74, 11, D.E.): importo versato;

k) importo terreni agricoli (75-84, 10, D.E.): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione: «terreni agricoli»;

l) importo aree fabbricabili (85-94, 10, D.E.): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione «aree fabbricabili»;

m) importo abitazione principale (95-104, 10, D.E.): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione «abitazione principale»;

n) importo altri fabbricati (105-114, 10, D.E.): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione «altri fabbricati»;

o) importo detrazione (115-122, 8, D.E.): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione «detrazione per l'abitazione principale»;

p) flag quadratura (123-123, 1, D.E.): assume i valori:

0 quadratura della somma totale versata con i singoli importi al netto della detrazione;

1 squadratura della somma totale versata con i singoli importi al netto della detrazione;

q) flag reperibilità (124-124, 1, D.E.): assume i valori:

1 per codice fiscale errato e/o contribuente non identificabile;

2 per comune di ubicazione dell'immobile non identificabile;

3 codice fiscale errato - contribuente e comune di ubicazione dell'immobile non identificabili;

0 altrimenti;

r) tipo versamento (125-125, 1, D.E.): vale:

1 se il versamento è effettuato direttamente alla concessione;

2 se il versamento è effettuato alla concessione tramite conto corrente postale;

3 se il versamento è effettuato alla concessione tramite azienda di credito convenzionata;

s) data di registrazione (126-133, 8, D.E.): è la data espressa in anno, mese e giorno in cui perviene notizia alla concessione dell'avvenuto accreditamento del versamento effettuato tramite conto corrente postale;

t) flag di competenza del versamento del contribuente (134-134, 1, D.E.): vale:

1 se il versamento è effettuato a concessione competente territorialmente;

2 se il versamento è effettuato a concessione non competente territorialmente;

0 altrimenti;

u) comune (135-159, 25, A.N.): comune di ubicazione degli immobili;

v) C.A.P. (160-164, 5, D.E.): codice di avviamento postale del comune di ubicazione degli immobili;

w) numero di fabbricati (165-168, 4, D.E.): numero totale di fabbricati a fronte dei quali è versata l'imposta;

x) flag acconto-saldo (169-169, 1, D.E.): è impostato a:

1 per versamento di acconto;

2 per versamento di saldo;

3 per versamento in unica soluzione;

0 altrimenti;

y) flag identificazione (170-170, 1, D.E.): è impostato:

1 per versamento incassato in periodi precedenti e attribuito al comune nel periodo di riferimento della fornitura;

0 altrimenti;

z) filler (171-200, 30, D.E.): vale zero.

3) *Record-riscossione «anagrafico di persona fisica».*

Contiene i dati anagrafici della persona fisica che effettua il versamento:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.);

b) codice ente (4-7, 4, A.N.): va indicato il codice catastale del comune competente; impostato a «9999» nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

c) numero di quietanza (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i riversamenti effettuati direttamente al comune competente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di riversamento al comune; impostato a «9999999999» nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario;

d) progressivo record (18-25, 8, D.E.);

e) tipo record (26-26, 1, D.E.): vale sempre 4;

f) cognome (27-50, 24, A);

g) nome (51-70, 20, A);

h) comune (71-95, 25, A): comune del domicilio fiscale;

i) filler (96-200, 105, D.E.): vale sempre zero.

4) *Record-riscossione «dati identificativi di società».*

Contiene i dati identificativi della società o associazione che effettua il versamento:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.);

b) codice ente (4-7, 4, A.N.): va indicato il codice catastale del comune competente; impostato a «9999» nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del riversamento;

c) numero di quietanza (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i riversamenti effettuati direttamente al comune competente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di riversamento al comune, impostato a «9999999999» nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario;

d) progressivo record (18-25, 8, D.E.);

e) tipo record (26-26, 1, D.E.) vale sempre 5;

f) ragione sociale o denominazione (27-86, 60, A.N);

g) comune del domicilio fiscale (87-111, 25, A.N.);

h) filler (112-200, 89, D.E.): vale sempre zero.

5) *Contenuto di ciascun supporto magnetico.*

L'insieme delle unità di registrazione trasmesse da una concessione deve essere preceduto da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo:

a) identificativo record (1-4, 4, A.N.): vale sempre ICI0;

b) codice centro (5-7, 3, N.): codice della concessione che invia il supporto;

c) periodo di riferimento delle riscossioni (8-11, 4, N.): anno d'imposta cui si riferiscono le riscossioni trasmesse, vale «1998»;

d) data di scadenza (12-19, 8, N): data relativa alla scadenza d'invio dei dati espressa in giorno, mese ed anno;

e) progressivo invio (20-21, 2, N.): numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza, vale 01 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione dei precedenti;

f) numero di supporti (22-23, 2, N.): numero di supporti su cui sono contenuti i dati dei versamenti relativi alla concessione/periodo di riferimento/scadenza/invio considerata;

g) numero di ordine del supporto (24-25, 2, N): numero di ordine del supporto nell'ambito della registrazione relativa alla concessione/periodo di riferimento/scadenza/invio considerata;

h) filler (26-200, 175, D.E.): vale sempre zero.

L'insieme delle unità di registrazione trasmesse da una concessione deve inoltre essere seguito da un record finale avente il seguente contenuto informativo:

a) identificativo record (1-4, 4, A.N.): vale sempre ICI9;

b) codice centro (5-7, 3, N.): codice della concessione che invia il supporto;

c) periodo di riferimento delle riscossioni (8-11, 4, N.) anno d'imposta cui si riferiscono le riscossioni trasmesse, vale «1998»;

d) data di scadenza (12-19, 8, N.) data relativa alla scadenza d'invio dei dati espressa in giorno, mese ed anno;

e) progressivo invio (20-21, 2, N.): numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza, vale 01 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione dei precedenti;

f) numero di record tipo «1» (record riversamento) inseriti nel supporto (22-31, 10, N.);

g) numero di record tipo «3» (record riscossione contabile) inseriti nel supporto (32-41, 10, N.);

h) numero di record tipo «4» e tipo «5» (record anagrafici) inseriti nel supporto (42-51, 10, N.);

i) filler (52-200, 149, D.E.): vale zero.

ALLEGATO 2

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

I dati delle riscossioni e dei riversamenti effettuati dai concessionari della riscossione a titolo di ICI anno 1998 devono essere organizzati in una singola «Unità di registrazione».

L'unità di registrazione è composta dai seguenti tipi record lunghi 200 caratteri:

1) record inizio trasmissione;

2) record dettaglio;

3) record fine trasmissione.

All'interno dell'unità di registrazione i records dettaglio devono essere ordinati per codice concessione/codice comune/anno di imposta.

Di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ogni record e per ciascun campo; in parentesi vengono forniti nell'ordine: posizione, lunghezza tipo di rappresentazione del dato.

1) Record inizio trasmissione: primo record all'interno dell'unità di registrazione:

a) tipo record (1-4, 4, A.N.): vale ICI0;

b) codice concessione (5-7, 3, D.E.): codice identificativo della concessione che trasmette i dati;

c) tipo riscossione (8-8, 1, A.): vale «O» (riscossione ICI ordinaria);

d) periodo di riferimento (9-12, 4, D.E.): periodo di riferimento delle riscossioni vale «1998»;

e) data di inizio riscossioni versamenti (13-20, 8, D.E.): data di inizio del periodo cui le riscossioni si riferiscono espressa in anno, mese e giorno (aaaammgg); vale zero per la prima fornitura;

f) data di fine riscossione versamenti (21-28, 8, D.E.); data di fine del periodo cui le riscossioni si riferiscono espressa in anno, mese e giorno;

g) progressivo invio (29-29, 1, D.E.) numero progressivo invio nell'ambito della scadenza; vale 1 per il primo invio e si incrementa di un'unità ad ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente a seguito della richiesta da parte del Sistema informativo che ne ha evidenziato errori. Non sono ammesse trasmissioni integrative ma su richiesta del Sistema informativo dovrà essere trasmesso tutto il file opportunamente corretto;

h) filler (30-200, 171, D.E.): vale zero.

2) Record dettaglio: contiene i dati relativi alle somme riscosse e riversate a ciascun comune sulle quali opera il concessionario competente:

a) tipo record (1-4, 4, A.N.): vale ICI1;

b) codice concessione (5-7, 3, D.E.): codice della concessione che trasmette i dati;

c) codice comune (8-11, 4, A.N.): codice catastale del comune cui sono state riversate le somme; impostato a «9999» per i versamenti relativi al periodo considerato per i quali non è possibile identificare il comune destinatario;

d) anno di riferimento (12-15, 4, D.E.): anno di imposta cui si riferiscono le riscossioni vale: 1998;

e) numero versamenti (16-23, 8, D.E.): numero di versamenti effettuati dai contribuenti nel periodo considerato;

f) numero versamenti acconto (24-31, 8, D.E.): numero di versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di acconto nel periodo considerato, come indicato nei bollettini;

g) numero versamenti saldo (32-39, 8, D.E.): numero di versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di saldo appartenenti nel periodo considerato, come indicato nei bollettini;

h) numero versamenti unica soluzione (40-47, 8, D.E.): numero di versamenti effettuati dai contribuenti in unica soluzione nel periodo considerato, come indicato nei bollettini;

i) importo versato (48-62, 15, D.E.): ammontare delle somme versate dai contribuenti nel periodo considerato (espresso in lire);

j) importo terreni agricoli (63-75, 13, D.E.): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «terreni agricoli» (espresso in lire);

k) importo aree fabbricabili (76-88, 13, D.E.): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «aree fabbricabili» (espresso in lire);

l) importo abitazione principale (89-101, 13, D.E.): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «abitazione principale» (espresso in lire);

m) importo altri fabbricati (102-114, 13, D.E.): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «altri fabbricati» (espresso in lire);

n) importo detrazione (115-127, 13, D.E.): ammontare delle somme indicate dai contribuenti nei bollettini in corrispondenza della dizione «detrazione per l'abitazione principale» (espresso in lire);

o) numero riscossioni sospese (128-135, 8, D.E.): numero di riscossioni per le quali in periodi precedenti non è stato possibile individuare il comune e attribuite al comune nel periodo considerato; vale zero per codice comune impostato a «9999»;

p) importo sospeso (136-150, 15, D.E.): ammontare delle somme per le quali in periodi precedenti non è stato possibile individuare il comune e attribuito al comune nel periodo considerato; vale zero per codice comune impostato a «9999»;

q) importo riversato (151-165, 15, D.E.): ammontare delle somme riversate dai concessionari al comune competente (espresso in lire); vale zero per codice comune impostato a «9999»;

r) commissione (166-175, 10, D.E.): ammontare della commissione trattenuta dal concessionario (espressa in lire); vale zero per codice comune impostato a «9999»;

s) filler (176-200, 25, D.E.): filler vale zero.

3) Record fine trasmissione: ultimo record all'interno dell'unità di registrazione:

a) tipo record (1-4, 4, A.N.): vale ICI9;

b) codice concessione (5-7, 3, D.E.): codice identificativo della concessione che trasmette i dati;

c) tipo riscossione (8-8, 1, A.): vale «O» (riscossione ICI ordinaria);

d) periodo di riferimento (9-12, 4, D.E.): periodo di riferimento delle riscossioni vale «1998»;

e) data di inizio riscossioni versamenti (13-20, 8, D.E.): data di inizio del periodo cui le riscossioni si riferiscono espressa in anno, mese e giorno (aaaammgg); vale zero per la prima fornitura;

f) data di fine riscossione versamenti (21-28, 8, D.E.); data di fine del periodo cui le riscossioni si riferiscono espressa in anno, mese e giorno;

g) progressivo invio (29-29, 1, D.E.) numero progressivo invio nell'ambito della scadenza; vale 1 per il primo invio e si incrementa di un'unità ad ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente a seguito della richiesta da parte del Sistema informativo che ne ha evidenziato errori. Non sono ammesse trasmissioni integrative ma su richiesta del Sistema informativo dovrà essere trasmesso tutto il file opportunamente corretto;

h) numero records ICI1 (30-33, 4, D.E.): numero di records ICI1 contenuti nell'unità di registrazione trasmessa;

i) filler (34-200, 167, D.E.): vale zero.

99A8412

DECRETO 28 settembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Termini Imerese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Termini Imerese ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 25 settembre 1999 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - protocollo n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Termini Imerese nel giorno 25 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 settembre 1999

Il direttore regionale: DI GIUGNO

99A8494

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° ottobre 1999.

Revoca dell'autorizzazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a Keller in amministrazione straordinaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1994 emesso di concerto con il Ministro del Tesoro, con il

quale la S.p.a. Keller è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 agosto 1996, 30 giugno 1997 e 7 luglio 1998, con i quali è stato prorogato fino al 16 giugno 1999 l'esercizio d'impresa per la società Keller ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95/1979;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1999 con il quale è stata prorogata l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.A. Keller sino al 16 giugno 2000 ai sensi dell'art. 52, comma 4, della legge n. 448/1998;

Vista l'istanza in data 31 agosto 1999 con la quale il commissario straordinario comunica l'avvenuto perfezionamento della vendita del ramo d'azienda della S.p.a. Keller a favore della società K&M Industrie Metalmeccaniche S.r.l. e chiede la revoca dell'autorizzazione alla prosecuzion dell'esercizio d'impresa;

Rilevata l'opportunità di disporre conseguentemente la revoca dell'esercizio d'impresa per la Keller S.p.a.;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Keller è revocata l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1999

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

99A8495

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Fondo sanitario 1999 - Parte corrente - Assegnazione di quote del Fondo sanitario 1999 per il monitoraggio degli obiettivi del piano sanitario 1998-2000. (Deliberazione n. 124/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che indica le linee di indirizzo e di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale che vengono stabilite attraverso il piano sanitario nazionale e fissate per la sua durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 di «approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 che formula un patto di solidarietà attraverso l'individuazione di determinati obiettivi di salute e la promozione della qualità dei servizi»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l'art. 33 che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999);

Considerata la necessità di monitorare gli obiettivi di salute del Piano sanitario nazionale e di ampliare l'indagine campionaria Multiscopo Istat, sullo stato di salute, le abitudini di vita dei cittadini ed il ricorso ai servizi sanitari;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 24 febbraio 1999 di assegnazione alla regione Piemonte della somma di 4.400 milioni di lire a valere sulle disponibilità di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1999, affinché per conto di tutte le altre regioni stipuli le relative convenzioni con l'Istat, intrattenga con l'Istituto medesimo i necessari rapporti per la realizzazione dell'ampliamento dell'indagine multiscopo sullo stato di salute, le abitudini di vita dei cittadini ed il ricorso ai servizi sanitari;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionde 1999 - Parte corrente - è assegnata alla regione Piemonte la somma di lire 4.400 milioni (2.272.410 euro) per il monitoraggio degli obiettivi di salute del piano sanitario 1998-2000. La regione Piemonte stipulerà le relative convenzioni con l'Istat per conto di tutte le altre regioni.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 229

99A8503

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brexin»

Estratto decreto N.C.R. n. 365 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale: BREXIN anche nelle forme e confezioni: astuccio con 6 compresse divisibili da 20 mg, astuccio con 10 compresse divisibili da 20 mg, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale in via Palermo, 26/A, Parma, codice fiscale n. 01513360345.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via San Leonardo, 96, Parma; le operazioni di confezionamento possono anche essere eseguite dalla società Lamp San Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in via della Pace, 25/A, San Prospero (Modena).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio con 6 compresse divisibili da 20 mg;

A.I.C. n. 026446118 (in base 10), 0T7296 (in base 32);

classe «C»;

astuccio con 10 compresse divisibili da 20 mg;

A.I.C. n. 026446120 (in base 10), 0T7298 (in base 32);

classe «C».

Composizione: una compressa divisibile contiene:

principio attivo: Piroxicam-ß-ciclodestrina mg 191,2 (pari a piroxicam mg 20);

eccipienti: lattosio 102,8 mg, crospovidone 50,0 mg, sodio carbossimetilamido 20,0 mg, silice precipitata 20,0 mg, amido modificato 10,0 mg, magnesio stearato 6,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore e dell'infiammazione nelle affezioni reumatiche (artrite reumatoide, osteoartrite) e muscolo scheletriche (tendiniti, borsiti, dolore post-traumatico); dolore post-operatorio, dismenorrea primaria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8431

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Apofin»

Estratto decreto A.I.C. n. 372 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale: APOFIN nella forma e confezione: astuccio con 5 fiale di soluzione per infusione sottocutanea da 5 ml all'1%.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale o domicilio fiscale in via Palermo, 26/A, Parma, codice fiscale n. 01513360345.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Biologici Italia laboratories S.r.l., presso lo stabilimento sito in via Cavour, 41/43, Novate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio con 5 fiale di soluzione per infusione sottocutanea da 5 ml all'1%;

A.I.C. n. 033403015 (in base 10), 0ZVD47 (in base 32);

classe «A per uso ospedaliero H» prezzo L. 150.000.

Composizione:

una fiala da 5 ml per infusione sottocutanea contiene:

principio attivo: apomorfina cloridrato 50 mg;

eccipienti: alcool benzilico 50,0 mg, sodio metabisolfito 5,0 mg, metile paraidrossibenzoato 5,0 mg, sodio edetato 0,50 mg, acido cloridrico 1N q.b. a pH 3,7, acqua p.p.i. q.b. a 5,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento per via infusiva sottocutanea delle fluttazioni motorie severe, pluriquotidiane resistenti alla terapia con Levodopa e dopamino-agonisti orali, parzialmente rispondenti alle iniezioni sottocutanee di apomorfina «al bisogno» o quando si debba ricorrere a frequenti iniezioni giornaliere per controllare la sintomatologia motoria in pazienti affetti da morbo di Parkinson avanzato.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8432

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Erdotin»

Estratto decreto M.C.R. n. 501 del 6 settembre 1999

Specialità medicinale: ERDOTIN nelle varie forme e confezioni: 30 capsule da 300 mg; 30 bustine di granulato per sospensione orale da 225 mg.

Titolare A.I.C.: società Edmond pharma r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames n. 58, codice fiscale n. 00804270155.

Confezione: in sostituzione delle confezioni:

30 capsule da 300 mg - A.I.C. n. 026283022;

30 bustine di granulato per sospensione orale da 225 mg - A.I.C. n. 026283034.

Sono autorizzate le confezioni:

20 capsule da 300 mg;

20 bustine di granulato per sospensione orale da 225 mg.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 capsule da 300 mg;

A.I.C. n. 026283061 (in base 10), 0T231P (in base 32);

classe «C»;

20 bustine di granulato per sospensione orale da 225 mg;

A.I.C. n. 026283073 (in base 10), 0T2321 (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri A.I.C. 026283022 e 026283034, in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8440

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antoral gola»

Decreto N.C.R. n. 502 del 13 settembre 1999

Specialità medicinale: ANTORAL GOLA nella forma e confezioni: «5 mg» 20 pastiglie (confezione gusto albicocca); «5 mg» 20 pastiglie (confezione gusto balsamico); «5 mg» 20 pastiglie (confezione gusto miele-limone) (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1, codice fiscale n. 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Milano, via M. Civitali n. 1; le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati anche dalla società Pharmarecord S.r.l., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730.

Confezione autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5 mg» 20 pastiglie (confezione gusto albicocca);

A.I.C. n. 023497187 (in base 10), 0QF2H3 (in base 32);

classe «C»;

«5 mg» 20 pastiglie (confezione gusto balsamico);

A.I.C. n. 023497199 (in base 10), 0QF2HH (in base 32);

classe «C»;

«5 mg» 20 pastiglie (confezione gusto miele-limone);

A.I.C. n. 023497201 (in base 10), 0QF2HK (in base 32);

classe «C».

Composizione: confezione gusto albicocca: ogni pastiglia contiene:

principio attivo: tibenzonio ioduro 5 mg;

eccipienti: aroma albicocca, aroma mango, aspartame, mannitolo, magnesio carbonato, magnesio stearato, miscela maltosio/glucosio, E110 (lacca) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione gusto balsamico: ogni pastiglia contiene:

principio attivo: tibenzonio ioduro 5 mg;

eccipienti: ammonio glicirrizinato, aroma balsamico, mannitolo, magnesio carbonato, magnesio stearato, mentolo, miscela maltosio/glucosio, verde lacca (E104 ed E132) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione gusto miele-limone: ogni pastiglia contiene:

principio attivo: tibenzonio ioduro 5 mg;

eccipienti: aroma miele, aroma limone, mannitolo, magnesio carbonato, magnesio stearato, miscela maltosio/glucosio, E104 (lacca) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: antisettico del cavo orale (disinfettante della gola, della bocca e delle gengive). «Antoral» è indicato anche prima e dopo estrazioni dentarie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8430

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinoec»

Decreto A.I.C. n. 504 del 13 settembre 1999

Specialità medicinale: SINOEC nella forma e confezione: «0,11%» spray nasale, soluzione flacone nebulizzatore da 15 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto De Angeli PH S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenzini n. 8, codice fiscale n. 10274200152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Reggello (Firenze).

Confezione autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,11» spray nasale, soluzione flacone nebulizzatore da 15;

A.I.C. n. 033764010 (in base 10), 106DPB (in base 32);

classe «C».

Composizione:

100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: tramazolina cloridrato monoidrato 126,5 mg, pari a tramazolina 109,62 mg;

eccipienti: acido citrico, sodio idrossido, benzalconio cloruro, idrossipropilmetilcellulosa, polivinilpirrolidone, glicerolo, magnesio solfato, magnesio cloruro, calcio cloruro, sodio biacarbonato, sodio cloruro, eucaliptolo, mentolo, canfora, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: decongestionante della mucosa nasale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8433

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Apofin»

Estratto decreto N.C.R. n. 505 del 17 settembre 1999

Specialità medicinale: APOFIN nelle forme e confezioni: «Stylo 30 mg/3 ml» astuccio da 1 penna per iniezioni sottocutanee con cartuccia da 3 ml di soluzione iniettabile 1%, «Stylo 30 mg/3 ml» astuccio da 5 penne per iniezioni sottocutanee con cartucce da 3 ml di soluzione iniettabile 1%.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in via Palermo, 26/A, Parma, codice fiscale n. 01513360345.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Laboratories Aguettant presso lo stabilimento sito in Chantecaille, route nationale, 86, Champagne Serrieres, Francia; le operazioni di controllo e confezionamento sono effettuate dalla società Laboratories Aguettant presso lo stabilimento sito in 1 rue A. Fleming, Lione, Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Stylo 30 mg/3 ml» astuccio da 1 penna per iniezioni sottocutanee con cartuccia da 3 ml di soluzione iniettabile 1%;

A.I.C. n. 033403039 (in base 10), 0ZVD4Z (in base 32);

classe «A»; prezzo L. 50.000;

«Stylo 30 mg/3 ml» astuccio da 5 penne per iniezioni sottocutanee con cartucce da 3 ml di soluzione iniettabile 1%;

A.I.C. n. 033403041 (in base 10), 0ZVD51 (in base 32);

classe «A»; prezzo L. 250.000.

Composizione:

1 penna per iniezioni sottocutanee con cartuccia da 3 ml di soluzione iniettabile 1% contiene:

principio attivo: apomorfina cloridrato 30 mg;

eccipienti: sodio metabisolfito, acito cloridrico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento «al bisogno» delle fluttuazioni motorie resistenti alla terapia con levodopa e altri dopaminoagonisti, in pazienti affetti da morbo di Parkinson (fenomeno «on-off»).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8418

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cinoxen»

Estratto decreto A.I.C. n. 506 del 17 settembre 1999

Specialità medicinale: CINOXEN nella forma e confezione: «500 mg» 20 capsule rigide da 500 mg per uso orale.

Titolare A.I.C.: I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale in via V. Grassi, 9/11/13/15, Roma (Tor Sapienza), codice fiscale n. 00583540588.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via V. Grassi, 9, Roma, sia dalla società International Pharmaceuticals Associated S.r.l., presso lo stabilimento sito in via Casale Cavallari, 53, Roma.

Confezione autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg» 20 casule rigide da 500 mg per uso orale;

A.I.C. n. 032341012 (in base 10), 0YUZ0N (in base 32);

classe «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo Cinoxacina non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: Cinoxacina 500 mg;

eccipienti: amido di mais, gelatina, biossido di titanio (E 171), ossido di ferro giallo (E 172), ossido di ferro nero (E 172), indigotina (E 132) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Cinoxen» è indicato nelle infezioni acute e ricorrenti delle alte e basse vie urinarie sostenute da germi sensibili. «Cinoxen» si è, inoltre, dimostrato efficace come terapia preventiva in quanto capace di ridurre il numero degli episodi infettivi in donne soggette ad infezioni ricorrenti del tratto urinario.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di cinque anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8437

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nurofen»

Decreto N.C.R. n. 507 del 17 settembre 1999

Specialità medicinale: NUROFEN nella forma e confezione: «400 mg» 12 compresse rivestite (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: The Boots Compaby PLC di Nottingham (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Mozzate (Como), via Tarantelli n. 13/15, codice fiscale n. 06325010152.

Produttore: la produzione e i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Nottingham NG2 3AA (Gran Bretagna) 1, Thane Road.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400 mg» 12 compresse rivestite;

A.I.C. n. 025634080 (in base 10), 0SG990 (in base 32);

classe «C».

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: ibuprofen 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, lattosio, silice colloidale anidra, sodio lauril solfato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti per il rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, talco, titanio biossido (E 171), gomma lacca, lecitina di soia, ossido di ferro nero (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia natura: dolori muscolari in genere, anche legati a traumi accidentali e sportivi, dolori reumatici, lombalgie, mal di testa, (emicranie e cefalee), mal di denti e dolori mestruali. Coadiuvante nel trattamento sintomatico del raffreddore e degli stati influenzali.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8427

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Edenil»

Estratto decreto n. 508 del 17 settembre 1999

Specialità medicinale: EDENIL nella confezione: 3 flaconi di soluzione ginecologica pronta da 100 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zamboni Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via Della Chimica n. 9, codice fiscale n. 0304220154.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Mitim S.r.l., nello stabilimento sito in (Brescia), via Cacciamali n. 34/36/38, sia dalla società Sofar S.p.a., nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40.

Confezione autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

3 flaconi di soluzione ginecologica pronta da 100 ml;

A.I.C. n. 027741040 (in base 10), 0UGLVJ (in base 32);

classe «C».

Composizione:

100 ml contengono:

principio attivo: 1-idrossimetil-1-metil etilammonio dell'ibrufen g 0,1;

eccipienti: 2-fenossietanolo-p-idrossibenzoati di metile-etile-propile-butile - Polisorbato 20 - Glicolepropilenico - Essenza floreale - Acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vulvovaginiti e cervicovaginiti di qualsiasi origine e natura. Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia ginecologica.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8429

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trombolisin»

Estratto decreto n. 509 del 17 settembre 1999

Specialità medicinale: TROMBOLISIN nelle forme e confezioni: «12.500 U.I./0,5 ml» soluzione iniettabile in 10 fiale per uso sottocutaneo: «5000 U.I./0,2 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo; «12.500/0,5 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo; «5000 U.I./0,2 ml» soluzione iniettabile in 10 fiale per uso sottocutaneo; «20.000 U.I./4 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso endovenoso, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Proge farm S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Novara, via Baluardo la Marmora n. 4, codice fiscale n. 01419800030.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento delle fiale s.c. 5000 e 12.500 U.I. possono essere effettuati sia dalla società Biologici Italia Laboratoires S.r.l. nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43; sia dalla società Special product's line S.r.l., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

La produzione, il controllo ed il confezionamento delle siringhe preriempite s.c. 5000 e 12.500 U.I. possono essere effettuati sia dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, viale Fulvio Testi n. 330.

La produzione, il controllo ed il confezionamento delle siringhe preriempite e.v. 20.000 U.I. è effettuata dalla società Italfarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, viale Fulvio Testi n. 330.

Confezione autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«12.500 U.I./0,5 ml» soluzione iniettabile in 10 fiale per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 032938019 (in base 10), 0ZF613 (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 24 marzo 1999, con la quale la ditta Proge Farm S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo Eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«5000 U.I./0,2 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 032938021 (in base 10), 0ZF615 (in base 32);

classe «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 24 marzo 1999, con la quale la ditta Proge farm S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo Eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«12.500/0,5 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe prereimpite per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 032938033 (in base 10), 0ZF61K (in base 32);

classe «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 24 marzo 1999, con la quale la ditta Proge Farm S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo Eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«5000 U.I./0,2 ml» soluzione iniettabile in 10 fiale per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 032938045 (in base 10), 0ZF61X (in base 32);

classe «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 24 marzo 1999, con la quale la ditta Proge Farm S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo Eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«20.000 U.I./4 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso endovenoso;

A.I.C. n. 032938058 (in base 10), 0ZF62B (in base 32);

classe «A uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 24 marzo 1999, con la quale la ditta Proge Farm S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo Eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

«12.500 U.I./0,5 ml» soluzione iniettabile in 10 fiale per uso sottocutaneo:

ogni fiala da 12.500/0,5 ml contiene:

principio attivo: Eparina calcica 12.500 U.I. (Purificata da EDTA);

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b.;

«5000 U.I./0,2 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo:

ogni siringa preriempita da 5000/0,2 ml contiene:

principio attivo: Eparina calcica 5000 U.I. (Purificata da EDTA);

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b.;

«12.500/0,5 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo:

ogni siringa preriempita da 12.500/0,5 ml contiene:

principio attivo: Eparina calcica 12.500 U.I. (Purificata da EDTA);

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b.;

«5000 U.I./0,2 ml» soluzione iniettabile in 10 fiale per uso sottocutaneo:

ogni fiala da 5000 U.I./2 ml contiene:

principio attivo: Eparina calcica 5000 U.I. (Purificata da EDTA);

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b.;

«20.000 U.I./4 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso endovenoso:

ogni siringa da 20.000/4 ml contiene:

principio attivo: Eparina calcica 20.000 U.I. (Purificata da EDTA);

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Per la confezione «20.000 U.I./4 ml» soluzione iniettabile per uso endovenoso: classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Periodo di validità: la validità della specialità medicinale è di sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8436

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ursobil»

Estratto decreto N.C.R. n. 510 del 17 settembre 1999

Specialità medicinale: URSOBIL nelle forme e confezioni: «150 mg» scatola contenente 40 capsule di gelatina dura da mg 150 e «250 mg» scatola contenente 30 capsule di gelatina dura da 250 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto biologico chemioterapico S.p.a., con sede legale in Torino, via Crescentino n. 25, codice fiscale n. 05146060016.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Torino, via Crescentino n. 25.

Confezione autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«250 mg» scatola contenente 30 capsule di gelatina dura da 250 mg;

A.I.C. n. 024444109 (in base 10), 0R9Z6F (in base 32);

classe «A nota 2 classe B nota 2-*bis*»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo acido ursodesossicolico non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«150 mg» scatola contenente 40 capsule di gelatina dura da 150 mg;

A.I.C. n. 024444097 (in base 10), 0R9Z61 (in base 32);

classe «A nota 2 classe B nota 2-*bis*»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo acido ursodesossicolico non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

ogni capsula da 150 mg contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico mg 150;

eccipienti: lattosio, magnesio stearato, silice colloidale, polivinilpirrolidone, gelatina, biossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula da 250 mg contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico mg 250;

eccipienti: magnesio stearato, silice colloidale, polivinilpirrolidone, gelatina, biossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: alterazioni qualitative o quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento, se sono già presenti, di calcoli radiotrasparenti; in particolare calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco residuanti e ricorrenti dopo interventi delle vie biliari. Dispepsie biliari.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8424

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bamixol»

Estratto decreto n. 511 del 17 settembre 1999

Specialità medicinale: BAMIXOL nella forma e confezione «600 mg» 30 compresse rivestite con film per uso orale da 600 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, codice fiscale n. 03589790587.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina, 1004.

Confezione autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«600 mg» 30 compresse rivestite con film per uso orale da 600 mg;

A.I.C. n. 032206017 (in base 10), 0YQV61 (in base 32);

classe «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione del 30 marzo 1999, con la quale la ditta Pulitzer italiana S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo bamifillina cloridrato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: bamifillina cloridato mg 600;

eccipienti: idrossipropilcellulosa 70,0 mg, talco 5,0 mg, magnesio stearato 5,0 mg, copolimeri metallici 15,0 mg, titanio biossido 2,0 mg, polietilenglicole 6000 2,95 mg, saccarina sodica 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: asma bronchiale, affezioni polmonari con componente spastica bronchiale.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Periodo di validità: la validità della specialità medicinale è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8435

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Nisidina»

Estratto decreto N.C.R. n. 512 del 17 settembre 1999

Specialità medicinale: NEO NISIDINA nella forma e confezione «C» 20 compresse effervescenti (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pellicceria, 10, Firenze - codice fiscale n. 00421210485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Boehringer Ingelheim Pharma KG, nello stabilimento sito in Birkendorfer Strasse, 65, Biberach an der Riss, Germania.

Confezione autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«C» 20 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 004558209 (in base 10), 04C3D1 (in base 32);

classe «C».

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principi attivi: acido acetilsalicilico 300 mg, paracetamolo 200 mg, acido ascorbico (vitamina C) 300 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, acido citrico, lattosio, aroma limone, saccarina sodica, polivinilpirrolidone, acido fumarico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi dell'influenza e delle sindromi da raffreddamento. Trattamento sintomatico di mal di testa, nevralgie, mal di denti, dolori mestruali e dolori articolari.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica medicinale da banco o di automedicazione» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8445

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Airest»

Estratto decreto n. 517 del 17 settembre 1999

Specialità medicinale: AIREST nella forma e confezione «600 mg» 30 compresse rivestite con film per uso orale da 600 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour n. 11, codice fiscale n. 00964710388.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Pulitzer italiana S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina 1004, sia dalla società I.B.N. Savio S.r.l. nello stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14. Le operazioni di filmatura delle compresse possono essere effettuate anche dalla società C.O.C. Farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Sant'Agata Bolognese, via Modena n. 15.

Confezione autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«600 mg» 30 compresse rivestite con film per uso orale da 600 mg;

A.I.C. n. 032329017 (in base 10), 0YUM9T (in base 32);

classe «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 7 aprile 1998, con la quale la ditta Farmaceutici Caber S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo bamifillina cloridrato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: bamifillina cloridrato mg 600;

eccipienti: idrossipropilcellulosa 70,0 mg, talco 5,0 mg, magnesio stearato 5,0 mg, copolimeri metallici 15,0 mg, titanio biossido 2,0 mg, polietilenglicole 6000 2,95 mg, saccarina sodica 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: asma bronchiale, affezioni polmonari con componente spastica bronchiale.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Periodo di validità: la validità della specialità medicinale è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8434

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adriblastina»

Estratto decreto N.C.R. n. 518 del 17 settembre 1999

Specialità medicinale: ADRIBLASTINA anche nella forma e confezione «200 mg/100 ml» 1 flacone di soluzione iniettabile da 200 mg/100 ml per uso endovenoso (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale in via Robert Koch, 1-2, Milano - codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono eseguiti dalla società «Pharmacia & Upjohn (Pherth) Pty Limited», 15 Brodie Hall Drive-Technology park-Bentley-Western Australia; le operazioni di controllo sono eseguite dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in viale Pasteur, 10, Nerviano (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg/100 ml» 1 flacone di soluzione iniettabile da 200 mg/100 mg per uso endovenoso;

A.I.C. n. 022393084 (in base 10), 0PCD7W (in base 32);

classe «A per uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che la società titolare è stata titolare del brevetto del principio attivo doxorubicina cloridrato.

Composizione: ogni flacone contiene:

principio attivo: doxorubicina cloridrato 200 mg;

eccipienti: sodio cloruro 900 mg, acido cloridrico q.b. a pH 3, acqua p.p.i. q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Adriblastina» ha dato risultati positivi inducedono regressione in varie malattie neoplastiche quali: carcinoma della mammella, del polmone, della vescica avanzato, della tiroide, dell'ovaio; osteosarcoma e sarcoma dei tessuti molli, linfomi di Hodgkin e non-Hodgkin, neuroblstoma, tumore di Wilms, leucemia linfoblastica acuta, leucemia mieloblastica acuta.

Risultati positivi si sono ottenuti anche in altri tipi di tumori solidi, ma lo studio è ancora troppo limitato per giustificare indicazioni specifiche.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambienti ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8428

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humoferon»

Estratto provvedimento UAC/II/253/99 del 4 maggio 1999

Specialità: HUMOFERON.

Confezioni: 1 flaconcino 3 M.U. 1 ml - A.I.C. n. 027381019.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0029/003/W013.

Tipo modifica: eliminazione test per determinazione profilo Sephadex G7.

Modifica apportata: test per la deteminazione del profilo Sephadex G75. Elinazione del test.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8235

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leucomax»

Estratto provvedimento UAC/II/294/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni: 1 flac. 400 mcg 400 + 1 f. solv. - A.I.C. n. 027961061.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/003/W010.

Tipo modifica: modifica materiale di confezionamento.

Modifica apportata: tappo in gomma butilica utilizzato per la chiusura dei flaconi di liofilizzato di tipo Daikyo D-713 V2-8.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8236

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bio Insulin»

Estratto provvedimento UAC/II/344/99 del 10 maggio 1999

Specialità: BIO INSULIN.

Confezioni: «R-Jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 025802442.

Titolare A.I.C.: Lilly Deutschland GmbH.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0030/041/W024.

Tipo modifica: aggiunta di un nuovo impianto di produzione.

Modifica apportata: impianti di produzione: Building 200 e Building 700.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8237

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eurocal D3»

Estratto provvedimento UAC/II/358/99 del 10 maggio 1999

Specialità: EUROCAL D3.

Confezioni:

46 bustine 500 mg/440 U.I. - A.I.C. n. 032840047;

30 bustine 500 mg/440 U.I. - A.I.C. n. 032840050.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Tissues Italia S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. FR/H/0103/002/W005.

Tipo modifica: variazione specifica di un aroma (LCA limone).

Modifica apportata:

caratteristiche: polvere da bianca a bianco-giallastra con odore di limone;

solubilità: facilmente solubile, dispersibile in acqua;

identificazione: cromatogramma GLC confrontabile con quello di riferimento;

metalli pesanti: max 40 ppm (Pb);

saggio degli olii essenziali: dal 3,5 al 5% w/v.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8238

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clenil»

Con decreto n. 800.5/R.M.235/D414 del 27 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Specialità: CLENIL.

AD polvere inalatoria 80 dosi - A.I.C. n. 023103 043;

BB polvere inalatoria 80 dosi - A.I.C. n. 023103 056.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Chiesi farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8336

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfater»

Con decreto n. 800.5/R.M.31/D415 del 27 settembre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Specialità: ALFATER.

flac. dipens. 3.000.000 U.I. - A.I.C. n. 028820 037;

pomata 2.000.000 U.I. G2 - A.I.C. n. 028820 049.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sclavo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A8337

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 ottobre 1999

Dollaro USA	1,0657
Yen giapponese	114,55
Dracma greca	328,36
Corona danese	7,4332
Corona svedese	8,6960
Sterlina	0,64510
Corona norvegese	8,3175
Corona ceca	36,650
Lira cipriota	0,57884
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,39
Zloty polacco	4,3632
Tallero sloveno	196,1946
Franco svizzero	1,5956
Dollaro canadese	1,5656
Dollaro australiano	1,6212
Dollaro neozelandese	2,0669
Rand sudafricano	6,4496

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A8575

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione dell'«Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata», in Milano.

Con decreto ministeriale del 24 settembre 1999 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'«Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata», che pertanto assume la denominazione di «Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata - ONLUS», con sede in Milano, deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci con atto pubblico del 29 giugno 1998, numero di repertorio 65225/11371, a rogito del dott. Leonardo Giuliano, notaio in Milano.

99A8330

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'ampliamento di un magazzino generale alla società «Frittelli S.p.a.», in Ancona

La «Frittelli S.p.a.», con sede in Ancona, piazza Santa Maria, 2 - con decreto ministeriale 23 settembre 1999, è stata autorizzata ad ampliare la succursale del magazzino generale sita in via del Lavoro, n. 6 - zona industriale - Ancona porto.

99A8331

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 27040 del 15 settembre 1999, è autorizzata, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Capitan 55, con sede in Napoli e unità di Arzano (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 54 unità, su un organico complessivo di n. 80 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Capitan 55, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27041 del 15 settembre 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Besio, con sede in Mondovì (Cuneo) e unità di Mondovì (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 22 unità, su un organico complessivo di n. 102 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Besio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27042, è autorizzata, per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.E. di Borsani Egidio & C., con sede in Parabiago (Milano) e unità di Papabiago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 14 unità, su un organico complessivo di n. 23 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.E. di Borsani Egidio & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27043 del 15 settembre 1999, è autorizzata, per il periodo dal 19 aprile 1999 al 18 aprile 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia di Fenegrò, con sede in Fenegrò (Como), unità di Fenegrò (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 37 unità, su un organico complessivo di n. 42 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., è altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia di Fenegrò, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27044 del 15 settembre 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silva, con sede in Pamparata (Cuneo) e unità di S. Michele Mondovì (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unità, su un organico complessivo di n. 85 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silva, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27045 del 15 settembre 1999, è autorizzata, per il periodo dal 24 agosto 1998 al 23 agosto 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galileo industrie ottiche, con sede in Venezia e unità di Venezia Marghera (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 101 unità, su un organico complessivo di n. 144 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galileo Industrie Ottiche, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27046 è autorizzata, per il periodo dal 3 febbraio 1999 al 5 settembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi compressori, con sede in Pavia e unità di

Pavia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 7 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 670 unità, su un organico complessivo di n. 1019 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi Compressori, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera C del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

99A8332

Provvedimenti concernenti la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 27012 del 15 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conato elettromeccanica, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 15 dipendenti per il periodo dall'8 marzo 1999 al 7 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1999 con decorrenza 8 marzo 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27013 del 15 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Bassilichi, con sede in Firenze, unità di Firenze, per un massimo di 25 dipendenti; Roma, per un massimo di 7 dipendenti; Siena, per un massimo di 3 dipendenti, per il periodo dal 15 dicembre 1998 al 14 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata l'11 dicembre 1998 con decorrenza 15 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27014 del 15 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cianci, con sede in via FF.SS. n. 108 Ottaviano (Napoli), unità di Ottaviano (Napoli), per un massimo di 18 dipendenti, per il periodo dal 26 ottobre 1998 al 6 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 2 novembre 1998 con decorrenza 7 luglio 1998, articolo 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27015 del 15 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio B.P., con sede in Siderno - loc. Pantanizzi (Reggio Calabria), unità di Siderno (Reggio Calabria), per un massimo di 26 dipendenti per il periodo dal 6 maggio 1997 al 19 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 6 maggio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 novembre 1997 n. 23660.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27016 del 15 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Germagnano (Torino), per un massimo di 56 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27017 del 15 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè italiana gruppo Nestlè S.A., con sede in Milano e unità di Imperia, per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 5 gennaio 1999 al 2 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1999 con decorrenza 5 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27018 del 15 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè italiana gruppo Nestlè S.A., con sede in Milano, centro distributivo di Misterbianco (Catania), per un massimo di 11 dipendenti per il periodo dal 1° marzo 1999 al 2 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1998 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27019 del 15 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè italiana gruppo Nestlè S.A., con sede in Milano e centro distributivo di Misterbianco (Catania), per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 31 agosto 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1998 con decorrenza 31 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27027 del 15 settembre 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Soc. coop. 19 Luglio, con sede in Taranto e unità di Taranto, per un massimo di 8 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 27028 del 15 settembre 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 marzo 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamnento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unità di Pompei (Napoli), per un massimo di 5 dipendenti in CIGS (5 prepensionabili) per il periodo dal 30 giugno 1998 al 29 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

99A8333

Autorizzazione all'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Ligabue Catering, in Venezia.

Con decreto ministeriale n. 27011 del 15 settembre 1999, è autorizzata l'estensione di integrazione salariale, già concessa con il decreto del 14 aprile 1999 n. 26045 in favore di n. 24 lavoratori con contratto formazione lavoro dipendenti dalla S.p.a. Ligabue Catering, con sede in Venezia e unità di Peschiera Borromeo, Linate (Milano), per un massimo di 144 dipendenti per il periodo dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 20 luglio 1998.

99A8334

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 27020 del 15 settembre 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 220 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Intelit S.r.l., con sede legale in Catania e unità di Bari, Catania, Napoli, Palermo, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziale, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta ergoazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 27021 del 15 settembre 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 80 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sirti S.p.a., con sede legale in Milano e unità di Leini (Torino), Alessandria, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziale, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta ergoazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 27022 del 15 settembre 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 61 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sirti S.p.a., con sede legale in Milano e unità di Milano, Cassina de' Pecchi (Milano), per il periodo dal 1° marzo 1999 al 5 luglio 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziale, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta ergoazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 27023 del 15 settembre 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 100 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sirti S.p.a., con sede legale in Milano e unità di Roma, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 5 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziale, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta ergoazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 27024 del 15 settembre 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 28 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sirti S.p.a., con sede legale in Milano e unità di Benevento, per il periodo dall'8 marzo 1999 al 5 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziale, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta ergoazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 27025 del 15 settembre 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 48 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sirti S.p.a., con sede legale in Milano e unità di Atena Lucana (Salerno), per il periodo dal 22 marzo 1999 al 5 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziale, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta ergoazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 27026 del 15 settembre 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 40 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sirti S.p.a., con sede legale in Milano e unità di Cosenza, per il periodo dal 28 giugno 1999 al 5 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziale, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta ergoazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 27029 del 15 settembre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Iplan di Manganiello Felice e C., con sede in Avellino e unità di Nola (Napoli), per un massimo di 10 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1998 al 31 gennaio 1999 .

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27030 del 15 settembre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanica Delta, con sede in Pompei (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 22 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1999 al 12 luglio 1999 .

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 luglio 1999 al 12 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27031 del 15 settembre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morando Coremu, con sede in Voghera (Pavia) e unità di Rivanazzano (Pavia), per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 luglio 1999 al 14 gennaio 2000.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 gennaio 2000 al 14 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27032 del 15 settembre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cornado Renato, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per un massimo di 22 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 gennaio 1998 al 22 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 luglio 1998 al 22 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27033 del 15 settembre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Be.Ru.Beton, con sede in Cerami (Enna) e unità di Cerami (Enna), per un massimo di 19 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 maggio 1999 al 3 novembre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 novembre 1999 al 3 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27034 del 15 settembre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernabé, con sede in Loc. Lamar di Gardolo (Trento) e unità di Loc. Lamar di Gardolo (Trento), per un massimo di 72 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 giugno 1999 al 9 dicembre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 dicembre 1999 al 9 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27035 del 15 settembre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Camal, con sede in Terlizzi (Bari) e unità di Terlizzi (Bari), per un massimo di 23 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 settembre 1998 al 28 marzo 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 giugno 1999 n. 26556.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27036 del 15 settembre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biophar Laboratori Chimici, con sede in Roma e unità di Atella (Potenza), per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 aprile 1999 al 13 ottobre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 ottobre 1999 al 13 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27037 del 15 settembre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. M.A.P. di Antonio Juliani, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino), per un massimo di 114 dipendenti, è autorizzata la corresponsione el trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 1999 al 17 novembre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 novembre 1999 al 17 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27038 del 15 settembre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Perini, con sede in Giulianova (Teramo) e unità di Ascoli Piceno, per un massimo di 41 dipendenti; Avezzano (L'Aquila), per un passimo di 6 dipendenti; Civitanova Marche (Macerata), per un massimo di 8 dipendenti; Giulianova (Teramo), per un massimo di 6 dipendenti; L'Aquila, per un massimo di 9 dipendenti; Montesilvano (Pescara), per un massimo di 5 dipendenti; Muccia (Macerata), per un massimo di 4 dipendenti; Osimo (Ancona), per un massimo di 4 dipendenti; Pescara, per un massimo di 4 dipendenti; Teramo, per un massimo di 6 dipendenti, è autorizzata la corresponsione el trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 dicembre 1998 al 29 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 30 giugno 1999 al 29 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27039 del 15 settembre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Te.Di.G., con sede in Agrigento e unità di Messina, per un massimo di 235 dipendenti, è autorizzata la corresponsione el trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 marzo 1999 al 18 settembre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 settembre 1999 al 18 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A8335

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto sociale della Risparmio & Previdenza S.p.a., in Verona

Con provvedimento n. 1273 del 21 settembre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Risparmio & Previdenza S.p.a. con le modifiche deliberate in data 19 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 5 (conversione del capitale sociale e del Fondo di organizzazione in euro ed aumento del capitale sociale da 20,64 milioni di euro a 28,5 milioni di euro); art. 16 (possibilità di tenere la riunione del consiglio di amministrazione in teleconferenza o videoconferenza).

99A8411

Modificazioni allo statuto sociale della Gan Italia Vita S.p.a, in Roma

Con provvedimento n. 1286 del 30 settembre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Gan Italia Vita S.p.a., con la modifica deliberata in data 28 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 11 (modifica del termine di approvazione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilità di prorogare tale termine al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173).

99A8414

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.